

ISSN 1971-9892

**La "sostenibilità sociale" dal disegno
costituente ai *Sustainable Development
Goals* dell'ONU. Eredità del testo e
applicazioni futuribili**

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

VINCENZO DESANTIS

18 maggio 2026

VINCENZO DESANTIS

La “sostenibilità sociale” dal disegno costituente ai *Sustainable Development Goals* dell’ONU. Eredità del testo e applicazioni futuribili

TITLE *Social Sustainability from the Constituent Design to the United Nations Sustainable Development Goals: Constitutional Legacy and Future Applications”*

ABSTRACT Il contributo esamina il rapporto tra sostenibilità sociale, Agenda ONU 2030 e Costituzione italiana, evidenziando come molti degli obiettivi dei Sustainable Development Goals trovino già fondamento nei principi costituzionali di eguaglianza, solidarietà, lavoro, salute e pace. Attraverso il confronto tra testo costituzionale e documenti internazionali, il lavoro valorizza l’attualità del progetto costituente quale strumento per affrontare le crisi del presente.

This article examines the relationship between social sustainability, the UN 2030 Agenda, and the Italian Constitution, highlighting how many Sustainable Development Goals are already rooted in the constitutional principles of equality, solidarity, labour, health, and peace. Through a comparison between constitutional provisions and international documents, the paper emphasizes the continuing relevance of the constituent project in addressing contemporary crises.

KEYWORDS Sostenibilità sociale; Agenda ONU 2030; Eguaglianza sostanziale; Sustainable Development Goals
Social sustainability; UN 2030 Agenda; Substantive equality; Sustainable Development Goals

AUTHOR RTT in Diritto costituzionale e pubblico - Università di Trento



Contributo scientifico sottoposto a referaggio

Il presente contributo raccoglie i risultati delle ricerche svolte nell’ambito dell’assegno di ricerca avente ad oggetto la *Mappatura delle nozioni giuridiche ed economiche e delle sperimentazioni in tema di sostenibilità; attività preliminari all’istituzione di un Osservatorio sulla sostenibilità*, attivato nell’ambito del Progetto transdisciplinare *Tecnopolo Energia Clima Ambiente* dell’Università di Trento. Il saggio, riprendendo gli spunti che si sono provati ad affacciare in V. Desantis, *Lo sviluppo (in)sostenibile: come rileggere il futuro attraverso la Costituzione*, in *Nuove Autonomie*, 1/2, 2024, 269-293, si propone di riprendere ed approfondire l’ultima parte di quelle riflessioni, combinando l’apporto semantico veicolato dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (per cui v. *infra*) con l’impianto dei valori della Costituzione della Repubblica.

* * *



SOMMARIO 1. Diritto, cambiamento e sostenibilità sociale: premessa metodologica. – 2. Tornare alle Costituzioni. *Back to the Future?*. – 3. Sostenibilità sociale è uguaglianza: le basi. – 4. *Sustainable Development Goals* e Costituzione: gli sviluppi. – 4.1. I nuovi temi: clima ambiente e *smart cities*. – 4.2. *No Poverty*. – 4.3. *Zero Hunger*. – 4.4. *Good Health and Well-Being*. – 4.5. *Quality Education*. – 4.6. *Gender Equality*. – 4.7. *Decent Work and Economic Growth*. – 4.8. *Industry, Innovation and Infrastructure*. – 4.9. *Reduced Inequalities*. – 4.10. *Peace, Justice & "International Partnerships"*. – 5. Rilievi conclusivi: una prospettiva "ri-Costituente".

1. Diritto, cambiamento e sostenibilità sociale: premessa metodologica

Il perdurante stato di crisi in cui, dalla fine degli anni '80, è immerso il contesto economico e sociale globale ha prodotto, tra una stagione e l'altra, un articolato lessico della decadenza¹.

Recentemente arricchito dall'esperienza pandemica, il linguaggio "crepuscolare" prospera pressoché incontrastato nel dibattito pubblico e sembra avere anche trovato ultimamente avallo nella recrudescenza della prospettiva bellica e nella normalizzazione della violenza.

Immane, in uno scenario "spazzato" da crisi, eccidi, ingiustizie e aperte violazioni dell'ordine giuridico, legislatori e giuristi sono chiamati a prospettare soluzioni, ma l'istruttoria avviata in questo senso pare il più delle volte limitarsi a "rilanciare" modelli di cambiamento opinabilmente ossimorici (su tutti, l'idea di uno *sviluppo* economico ancora *sostenibile*)² o a interrogarsi sul "collasso" delle iniziative multilaterali per superare le crisi³.

¹ Sulle parole della crisi, si v. M. Malvicini, T. Portaluri, A. Martinengo (a cura di), *Le Parole della Crisi e le Politiche dopo la Pandemia*, Editoriale Scientifica, 2020.

² In questo senso, S. LATOUCHE, *Sustainable Development as a Paradox*, in [Rsesymposia.org](https://www.rsesymposia.org), 2003. 1 ss.; ID., *Degrowth and the Paradoxes of Happiness*, in *Annals of the Fondazione Einaudi*, Volume LIV, Giugno 2020, 133; D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens III (eds. by), *The Limits to Growth*, Universe Books, New York, 1972. L'opera citata è un *report* del 1972 del *Club of Rome*, che, riflettendo in ordine alla possibilità di una crescita economica e demografica esponenziale con un'offerta limitata di risorse, predicava l'esistenza di un sistema economico *sustainable*. Sul punto, v. anche, tra gli altri contributi citabili, M. SILVESTRI, *Sviluppo sostenibile: un problema di definizione*, in *Gentes*, II, 2/2015, 215; E. FREDIANI, *Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, 3/2017, 626.

³ Senza sprecare esempi sulla violazione del diritto internazionale perpetrato dalle potenze in conflitto in Medio Oriente e in altri scenari (su tutti, v. Israele e Stati Uniti), in ambito climatico, uno degli ultimi rapporti dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dell'Onu, l'organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, ha affermato che solo uno sforzo su larga scala da parte dei Paesi di tutto il mondo potrebbe ridurre le emissioni inquinanti sotto la soglia concordata dell'innalzamento della temperatura di 1,5 gradi (v. IPCC - *Climate change widespread, rapid, and intensifying* – 9 agosto 2021). Ugualmente preoccupanti sono, in quest'ottica, i risultati delle riunioni globali per il clima. Se, infatti, sotto la Presidenza Biden, gli Stati Uniti si erano impegnati a raggiungere la soglia delle zero emissioni nette entro il 2050, l'amministrazione Trump ha ritirato gli USA dall'accordo, ufficializzando questa decisione il 4 novembre scorso.

In questo senso, gli esempi possibili sono molti. Da qualche tempo⁴, una delle soluzioni più affacciate per propiziare il cambio di passo⁵ è, però, il paradigma della sostenibilità sociale⁶.

Coniugando la dimensione economica con l'equità e la redistribuzione, la nuova proposta invoca la trasformazione dei modelli sociali in senso radicale e potrebbe davvero rivelarsi un volano significativo per invertire le tendenze in corso e restituire fiducia.

Come accaduto per altre iniziative dall'elevato valore assiologico, oggi anche questa impostazione rischia, tuttavia, di restare incolta. "Lastricata" di buoni propositi, la missione del modello appare infatti già tradita, deponendo in tal senso non solo l'evolvere di molti sistemi giuridici⁷, sempre più refrattari alla solidarietà interstatale e allo Stato di diritto, ma anche la riduzione delle politiche di contrasto interno alle diseguaglianze, spesso ormai marginali⁸.

⁴ La prima comparsa della sostenibilità sociale, sebbene non concettualmente matura come oggi, si deve alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, 1992, delle Nazioni Unite.

⁵ Sull'onda lunga del Rapporto Brundtland (1987), il concetto di sostenibilità, nella sua vocazione trasversale, si perfeziona e integra nell'ambito delle conferenze per il clima e lo sviluppo successive. Sul punto, v. I. BOROWY, *Defining Sustainable Development for Our Common Future. A History of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)*, 1st ed., London, Routledge, 2013.

⁶ Per una definizione di sostenibilità sociale, v. The Ecologist, *A Blueprint for Survival*, Penguin, Harmondsworth, 1972, che contiene una proposta per la creazione di una *sustainable society*. Altri due riferimenti al concetto di società sostenibile sono contenuti in: World Council of Churches' Commission, *The Future of Man and Society*, 1974, che afferma come l'idea di una società sostenibile si presenti più appetibile di quella di una società da limitare, dal punto di vista produttivo; The Ecology Party, *Manifesto for a Sustainable Society*, 1975. Riferimenti bibliografici sul concetto sono poi H. CLEVELAND, *The Management of Sustainable Growth*, Pergamon Press, New York; J.C. COOMER, *Quest for a sustainable society*, Pergamon Press, New York, 1979; D.L. MEADOWS, *Alternative to Growth-I: a Search for Sustainable futures*, Ballinger Publishing Company, Boston, 1977; D. PIRAGES, *The Sustainable Society: Implications for Limited Growth*, Praeger, New York, 1977; R.L. STIVERS, *The Sustainable Society: ethics and economic growth*, Westminster Press, Philadelphia, 1976.

Nella dottrina italiana, ripercorre la cronistoria e la diffusione dell'affermazione della locuzione (allegando, peraltro, molti esempi, Regione per Regione), A. SIMONATI, *Le Regioni alle prese con l'inclusione sociale: fenomenologia della terza dimensione della sostenibilità*, in *Le Regioni*, 1-2/2022, 47. In tema, v. ancora L. Cavalli, L. Farnia, S. Vergalli (a cura di), *Verso la sostenibilità: uno strumento a servizio delle Regioni*, Milano, Fondazione ENI Enrico Mattei, 2019; D. BELVEDERE, *Tutela dell'ambiente e dei territori*, in A. Morelli, L. Trucco (a cura di), *Diritti e autonomie territoriali*, Torino, Giappichelli, 2014, 564. In argomento, si v. anche A. SIMONATI, *Il governo del territorio nel prisma delle politiche regionali sulla sostenibilità sociale*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, 1/2024, 32.

⁷ Sul punto, si rinvia alla [Relazione](#) della Commissione europea sullo Stato di diritto in Europa relativa all'anno 2025. Per un commento, v. V. DESANTIS, *La relazione sullo Stato di diritto 2025 e l'Italia*, in corso di pubblicazione su *Amministrazione democratica*.

⁸ Detto altrimenti, il destino della sostenibilità sociale rischia, almeno per ora, di svuotarne il carico promettente al pari di quanto accaduto a passate e annunciate rivoluzioni, mentre il suo messaggio, in parte già "esausto", sconta il grave sospetto di un'ineffettività annunciata, già vista per altre iniziative. Condividendo le stesse difficoltà di affermazione di altri programmi di cambiamento mai realizzati, anche il modello in esame sperimenta l'incapacità di incidere sull'andamento economico e sociale dell'antropocene "turbo-capitalistico" in atto, candidandosi a divenire l'ennesimo e stanco sospinto allarmistico di una rivoluzione eternamente promessa, ma mai realizzata.



Indagando il tentativo di individuare parametri che possano governare le crisi che attraversano il presente (clima, ambiente, migrazioni, diseguaglianze, conflitti armati), avviandosi dalla sostenibilità sociale, lo scritto proverà perciò a sostenere: (1) che l'eterna "istruttoria" per l'individuazione e l'approntamento di modelli virtuosi possa finalmente ritenersi conclusa; (2) che il successivo momento "costitutivo" di questa sequenza sia... tornare alle Costituzioni.

Beninteso, per ovvie esigenze di sintesi, l'indagine percorsa dal presente scritto non coltiva l'ambizione di mappare la aree dell'inattuazione costituzionale⁹ e di rilevarne l'estensione: servendosi dei lavori costituenti e della giurisprudenza costituzionale; il proposito del saggio è quello di mostrare l'assonanza valoriale tra l'*acquis* che ha propiziato la Carta e i documenti per la ripartenza affacciati negli ultimi anni, al fine di: rivelare il tempo trascorso e frattanto sprecato, precisare le nuove traiettorie attingendo al dibattito sul vecchio e riportare i documenti costituzionali al centro della scena, perché paradossalmente meno esausti, nel messaggio e nelle ambizioni, degli atti di oggi.

Anche senza sminuire le riprogrammazioni, è ormai chiaro che su molti temi la "gestazione" di tendenze e direzioni si risolve, da tempo, in un'operazione ridondante.

Similmente, l'elaborazione di intese, protocolli, accordi e strumenti roboanti ha l'unico effetto di ingenerare l'ultrattiva illusione di cambiamenti, senza mai precedere la predisposizione di soluzioni concrete per addivenire a una fattiva trasformazione della realtà.

⁹ R. BIN, *Una Costituzione applicata, ma non attuata*, in G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), cit., 323; G. Brunelli, G. Cazzetta (a cura di), *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana*, Giuffrè, Milano, 2013, 163, nel quale si ospitano diversi contributi sul tema. Tra gli altri, si rinvia a: P. COSTA, *Dalla "inattuazione alla "inattualità" della Costituzione. Qualche considerazione introduttiva*, 23; B. SORDI, *Costituzione economica in moto perpetuo?*, 267; R. VOLANTE, *Corpi intermedi e Costituzione inattuata. In tardiva difesa di Robespierre*, 309; C. FUSARO, *L'inattualità può nascere da interpretazioni politicamente orientate del dettato costituzionale e dall'incapacità di assicurare la necessaria manutenzione del testo*, 199; L. MANNORI, *Nota in margine alla "inattualità" della Costituzione*, 249; P. VERONESI, *All'incrocio tra "revisione", "applicazione" e "attuazione" costituzionale: verso un diritto sempre più "a misura d'uomo"*, 237. Ancora, in materia, si rinvia ai F. Modugno (a cura di), *Attuazione e integrazione della Costituzione*, Jovene, Napoli, 2008; A. PACE, *Risvolti pratici della forza normativa della Costituzione*, in P. Caretti, M.C. Grisolia (a cura di), *Lo Stato costituzionale*, cit., 87.

Da ultimo, sul tema, merita necessaria menzione C.F. Ferrajoli, A. Gentilini, V. Marcenò, G.U. Rescigno (a cura di), *La Costituzione inattuata. Un commentario articolo per articolo*, Giuffrè, Milano, 2026. Sul punto, si v. anche, il fascicolo monografico della Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2021, con contributi di S. CASSESE, *La Costituzione «dimenticata». Introduzione*, 3; A. SIMONATI, *La parità di genere*, 9; S. STACCA, *Il dovere di lavorare per il progresso materiale o spirituale della società*, 29; S. VERNILE, *L'adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze del decentramento*, 49; E. GIARDINO, *IL riconoscimento e la promozione delle autonomie locali*, 89; S. TUCCILLO, *Il diritto di asilo*, 117; A. AVERARDI, *La funzione rieducativa della pena*, 145; P. PROVENZANO, F. MIDIRI, *Il diritto allo studio e il merito*, 167; M. VITALETTI, L. CASINI, *L'ordinamento interno a base democratica dei sindacati*, 211; S. PELLIZZARI, A. MOLITERNI, *La riserva di attività economiche alle comunità di lavoratori o di utenti*, 243; E. FREDIANI, F. CAPORALE, *Dai consigli di gestione alla partecipazione al rischio di imprese*, 279; E. MORLINO, *Il risparmio popolare e l'investimento azionario nei grandi complessi produttivi*, 305; C. CUDIA, *La nomina presidenziale dei funzionari statali*, 335; G. MANNUCCI, *Le responsabilità proprie dei funzionari*, 361; M. ALLENA, M. TRIMARCHI, *Il principio del concorso pubblico*, 379.

2. Tornare alle Costituzioni. *Back to the Future?*

L'appello alla rivoluzione cui si fa oggi continuamente riferimento ha talvolta un tenore illusorio, eccessivamente astratto e soprattutto poco credibile. "Rimasticando" idee di progresso da tempo "vaganti" nel pensiero giuridico, molti documenti programmatici restituiscono la sensazione di alimentare un moto nel quale vanno allestendosi periodici *proclama*, che "rilanciano", aggiornandoli, disegni di rinnovamento abbozzati e poi abbandonati.

L'andamento "lagunare" di propositi inevasi e rilanciati restituisce, in questo senso, le immagini di un colpevole torpore dell'azione pubblica e di una grave ineffettività delle sue politiche. L'aspetto più preoccupante della vicenda in questione è, tuttavia, che questa realtà, oltre a non rendere un buon servizio al cambiamento, non costituisce neppure una novità, perché, riproponendo difficoltà sperimentate anche dalla stagione costituente, proietta un film già visto¹⁰.

Testimoni delle atrocità belliche, le Carte del dopoguerra consacrarono al più alto livello possibile la tutela di vari principi di civiltà giuridica e si premunirono dal ritorno della barbarie, ma, pur avendo indotto ottimi risultati¹¹, non sempre l'attuazione che le ha riguardate ha seguito flussi continuativi. D'altronde, molta politica non gli appare oggi congruente¹².

¹⁰ Per la dottrina italiana classica, si rinvia a V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952; P. BARILE, *La Costituzione come norma giuridica*, Firenze, Barbera, 1951; P. Caretti, M.C. Grisolia (a cura di), *Lo Stato costituzionale: la dimensione nazionale e le prospettive internazionali. Scritti in onore di Enzo Cheli*, Il Mulino, Bologna, 2010.

¹¹ Più esplicitamente, appare indubitabile che gli obiettivi di futuro delineati da quella stagione abbiano scongiurato il rischio di degenerazioni peggiori, avviando un periodo prospero e lungamente pacificato. In tema, per tutti, G. DE VERGOTTINI, *Tradizioni costituzionali comuni: una riflessione*, in *Rivista AIC*, 4/2020, 296; S. GAMBINO, *Identità costituzionali nazionali e primauté eurounitaria*, in *Quad. cost.*, 3/2012, 533; P. RIDOLA, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le "tradizioni costituzionali comuni" degli Stati membri*, in Id. (a cura di), *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, 2010, 163. Sul punto, prestano un'attenzione particolare alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, G. COZZOLINO, *Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura (a cura di), *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, Giappichelli, Torino, 2003, 3; O. POLLICINO, *Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto "ascendente", ovvero l'incidenza delle "tradizioni costituzionali comuni" nella tutela apprestata ai diritti dalla Corte dell'Unione*, in questa *Rivista*, *Studi 2015/I*, 241; G. REPETTO, *Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa. Teorie dell'interpretazione e giurisprudenza sovranazionale*, Jovene, Napoli, 2011.

¹² Sull'inattuazione delle Costituzioni, in generale, v. S. VOIGT, *Mind the Gap: Analyzing the divergence between constitutional text and constitutional reality*, in *International Journal of Constitutional Law*, 19-5/2021, 1778. Per un confronto sul tema nel panorama comparato, v. J. GUTMANN, K. METELSKA-SZANIAWSKA, S. VOIGT, *The Comparative Constitutional Compliance Database*, CESifo Working Paper n. 10249, Monaco di Baviera, 2023. In certa misura, questo è vero persino per l'integrazione europea. Sul tema, per tutti, si rinvia a J. KANTOROWICZ, S. VOIGT, *Assessing the impact of federalism on constitutional compliance*, in *Constitutional Political Economy*, 25/2025, 328; G. COMAZZETTO, *Pensare l'Europa federale: contributo alla discussione*, in *Nomos*, 1/2020, 1 ss.; A. MORRONE, *Tendenze del federalismo in Europa dopo la crisi*, in *Le Regioni*, 1/2018, 13. Sul punto, si v. anche lo



Di qui la proposta e lo spunto di questo scritto, che, almeno con riguardo all'Italia, si domanda se la Costituzione lasciata "a maggese" dall'inattuazione non possa realizzare meglio di altri strumenti l'orizzonte su cui reimpostare la rotta o, almeno, arginare le peggiori derive¹³.

Su tutti, termine di paragone e banco di prova del quesito saranno gli obiettivi del più noto strumento internazionale ideato per lo sviluppo sostenibile: la raccolta dei 17 *Sustainable Development Goals* (SDG) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ricca di assonanze con le disposizioni costituzionali e, prima ancora, con i lavori preparatori della Carta.

Beninteso, il documento ONU affronta anche emergenze non preventivabili all'epoca della Carta fondamentale e l'intento dello scritto non è screditarne il contenuto.

Prospettando la convergenza della raccolta con la Costituzione, il contributo mira, tuttavia, a evidenziare che la riattualizzazione di questioni che erano patrimonio acquisito decenni fa riveli che molto è il tempo che si è frattanto sprecato e che l'evolvere delle crisi impone di recuperarlo.

Assumendo nuova priorità, le attuazioni dormienti potrebbero, difatti, riprendere quota, rinfocolando la sostenibilità sociale dalla prospettiva del disegno costituente, prima che dalle azioni congiunte elaborate in orbita sovranazionale e internazionale.

Che la stagione dell'*attuazione totale* della Costituzione si avvii proprio ora che pare davvero mancare un minuto a mezzanotte¹⁴, è d'altronde un esito necessitato, a meno di non tollerare che la sua perdurante procrastinazione non ne eroda, prima o poi, anche la precettività.

3. Sostenibilità sociale è uguaglianza: le basi

Nell'epoca della sostenibilità in campo economico e ambientale, l'accezione sociale di questo concetto è, di sicuro, una variante meno nota.

Lo è anche perché più "giovane".

[studio](#) del Policy Department dell'European Parliament, *National Constitutional Avenues for further EU Integration*, 2014.

¹³ Fare questo avrebbe, d'altronde, anche un vantaggio implicito. Stante la conclamata impossibilità di veicolare a soli colpi di diritto "pattizio" (o, peggio, soft), stravolgimenti davvero apprezzabili, l'effettività delle misure dipende pare ancora dipendere dall'adozione del diritto interno. Le Costituzioni nazionali lasciate inapplicate ne sono parte, occupando addirittura il vertice delle rispettive gerarchie delle fonti.

¹⁴ Il riferimento è ovviamente al noto *Doomsday Clock* del *Bulletin of the Atomic Scientists*. Per altri riferimenti all'orologio del giorno del giudizio, v. J.A. VUORI, *A Timely Prophet? The Doomsday Clock as a Visualization of Securitization Moves with a Global Referent Object*, in *Saje Journal*, 41/3, 2010; Í. ONGAY, *Noam Chomsky and the Doomsday Clock*, in J. Pérez-Jara, N. Rudas (ed. by), *Dramatic Intellectuals*, Palgrave Macmillan, London, 131.

Di sostenibilità sociale si comincia, come è noto, a parlare solo all'inizio degli anni '90¹⁵, quando si afferma la tripartizione del concetto di sostenibilità in tre note declinazioni¹⁶: la sostenibilità economica, quella ambientale e, finalmente, anche quella sociale. Il retroterra di questa novità è stato evidentemente costituito dalla volontà di veicolare l'idea che una società autenticamente capace di futuro fosse progredita anche sul piano della lotta alle disuguaglianze¹⁷.

Nel corso degli anni, la dimensione "olistica" della sostenibilità ha peraltro conosciuto approfondimenti e "trasfigurazioni" grafiche, essendo ad esempio rappresentata prima con l'immagine del cd. barometro della sostenibilità¹⁸ (criterio di calcolo, unità di misura e strumento di rappresentazione del benessere sociale) e, più tardi, anche con l'uovo della sostenibilità¹⁹ (un rapporto "graficamente reso", nel quale l'albume dell'uovo, cioè lo stato nel quale si trova l'ambiente, è posto in equilibrio con le condizioni di vita che riguardano le persone).

Nei suoi approdi più maturi, la sostenibilità sociale è, tuttavia, divenuta qualcosa di più di un concetto: un modello giuridico e sociale, oltre che un'aspirazione, perché, dove descritta dai documenti che se ne sono in vario modo occupati precisandone il contenuto, la stessa contempla oggi quasi ogni misura capace di realizzare la transizione verso maggiori forme

¹⁵ Più precisamente, con la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992.

¹⁶ La concezione della *sostenibilità* a schema tripartito, ovverosia costituito da tre *interconnected pillars* (quello economico, quello ecologico-ambientale e quello sociale), si diffonde a partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo. Nelle sue raffigurazioni prime raffigurazioni grafiche, la tripartizione assume la forma di una figura geometrica a tre raggruppamenti circolari, nel quale i cerchi che vanno a intersezione sono, solitamente, *society*, *environment* ed *economy*, con il concetto di sostenibilità che li intreccia tutti e tre, a mo' di diagramma di Venn. Per una bibliografia essenziale in materia. Sul punto, v. A.D. BASIAGO, *Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice*, in *The Environmentalist*, 19, 1998, 145; K. MORI, A. CHRISTODOULOU, *Review of sustainability indices and indicators. Towards a new City Sustainability Index (CSI)*, in *Environmental Impact Assessment Review*, 3/1, 2012, 94; J. POPE, D. ANNANDALE, A. MORRISON-SAUNDERS, *Conceptualising sustainability assessment*, in *Environmental Impact Assessment Review*, 24/6, 2004, 596. Lo schema indicato richiama, a sua volta, il simbolo che compare nella *World Conservation Strategy* del 1980, che raffigura tre triangoli inscritti in un cerchio. Il simbolo, che rappresenta la biosfera, ossia la sottile copertura del pianeta che contiene e permette la vita, presenta al proprio interno tre triangoli disposti a scalare. Il primo rappresenta la tutela dell'ambiente, il secondo la preservazione della biodiversità, il terzo l'uso sostenibile delle risorse naturali.

¹⁷ Non solo disuguaglianze etniche, economiche e religiose, ma anche territoriali, di genere, generazionali. In tema di disuguaglianze, v., da ultimo, il recente libro di S. SCIARRA, *"In tutte le sue forme ed applicazioni". Corte costituzionale, Lavoro, Tutela dei soggetti deboli*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025.

¹⁸ Il barometro della sostenibilità è, ad esempio, descritto come uno strumento idoneo a misurare il benessere collettivo della società e i progressi effettuati nella direzione della sostenibilità. Costituito di indicatori che misurano il benessere dell'ecosistema e quello degli esseri umani, l'indice non comporta che i due valori siano rivali. Sul punto v. International Union for the Conservation of Nature, *Barometer of sustainability: what it's for and how to use it*, Gland, 1996.

¹⁹ Con riferimento all'immagine dell'uovo, ad esempio, v. M. KEINER, *Re-emphasizing Sustainable Development - the Concept of Evolutionability on living chances, equity, and good heritage*, in *Environment, Development and Sustainability*, 6, 2004, 379.



di benessere, al fine di realizzare una società più equa e giusta e non solo economicamente più progredita²⁰.

Emblematicamente, la consapevolezza insita in questo approccio è per certi aspetti rivoluzionaria, perché testimonia che anche al livello sovranazionale sia andata superandosi l'idea dell'indimostrata equazione tra progressione economica e benessere, e si sia finalmente posta l'attenzione sul superamento delle diseguaglianze²¹.

Se, però, su scala ultrastatale, questa consapevolezza è sembrata prendere corpo soltanto con alcuni recenti approdi, qualcosa di molto simile, se non proprio di uguale, esiste, al livello nazionale, già dai primordi dell'esperienza repubblicana: basti pensare al fatto che "la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale" che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, è, almeno dal '48, un obiettivo della Repubblica per favorire, appunto, lo *sviluppo*²². E si badi, non (solo) quello economico, ma *sociale* e, in altri termini, della persona umana²³.

Stando così le cose, la sostenibilità dei modelli sociali delle convenzioni internazionali è già una realtà immanente all'ordito della Costituzione della Repubblica.

²⁰ Sul punto, v. P. TENUTA, *Indici e Modelli di Sostenibilità*, Franco Angeli, Milano, 2009; T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1/2016, 43; D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017; M. ANTONIOLI, *La sostenibilità dello sviluppo tra principi del diritto, proceduralizzazione, eticità e crescita economica*, in *Riv. it. Dir. Pubbl. Com.*, 1/2017, 17. Per una trattazione completa sull'argomento, v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

²¹ Non solo etniche, economiche e religiose, ma anche territoriali, generazionali, di genere. Per una bibliografia non solo giuridica sul punto, si rinvia a Z. BAUMAN, *Danni collaterali. Diseguaglianze sociali nell'età globale*, Roma-Bari, Laterza, 2014; C. SARACENO, *Diseguaglianze insostenibili*, ne *il Mulino*, 4/2022, 15.

²² Per tutti, sull'art. 3, G. BERTI, *Immagini e suggestioni del principio di eguaglianza*, in Aa.Vv., *Scritti in memoria di L. Paladin*, Cedam, Padova, 2004, 169; M. CARTABIA, *Riflessioni in tema di eguaglianza e non discriminazione*, in M. D'Amico, B. Randazzo (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Giuffrè, Milano, 2011, 417; L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Milano, Giuffrè, 1965; G.U. RESCIGNO, *Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana*, in Aa.Vv., *Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici*, Cedam, Padova, 1999, 83; G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari, 2009. Sulle applicazioni pratiche operate, in tema di eguaglianza, v. A. MORRONE, *Corte costituzionale e principio di ragionevolezza*, Aracne, Roma, 2007; G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2000; Aa.Vv., *Principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Giuffrè, Milano, 1994; T. GROPPI, *Diseguaglianze e immobilità sociale. Quel che la Costituzione italiana ha da dire*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 2 ottobre 2019, 1 ss.; A. SPERTI, *Eguaglianza, diritto alla differenza e dignità umana nell'attuale dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui diritti degli omosessuali*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Tomo II, Giappichelli, Torino, 2238; G. SILVESTRI, *Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale*, in M. Cartabia, T. Vettor (a cura di), *Le ragioni dell'uguaglianza*, Giuffrè, Milano, 2009.

²³ Il riferimento è evidentemente operato con riguardo al combinato degli artt. 2 e 3 Cost. Sul punto, v. D. BORGONOVO RE, F. CORTESE, D. FLORENZANO, *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza: un'introduzione*, II ed., Giappichelli, Torino, 2015; A. D'ANDREA, *Solidarietà e Costituzione*, in *Jus*, 1/2008, 193, ma soprattutto, con riguardo all'art. 2, E. ROSSI, *L'art. 2 della Costituzione italiana*, Pisa University Press, Pisa, 2009.

Attraverso il più elevato strumento a sua disposizione, ossia l'impalcatura delle premesse fondative dell'erigendo ordinamento, il Costituente ha enfaticamente fissato²⁴ un principio di carattere sociale che ambisce a realizzare una società, in senso lato, più "sostenibile", e l'ha fatto già attraverso la predisposizione delle meta-norme del suo sistema giuridico.

La conseguenza di ciò è che realizzare la sostenibilità sociale *richiesta* dai documenti internazionali non si rivela, per l'Italia, un'operazione molto diversa dal rimettere al centro l'eguaglianza sostanziale affermata dalla Costituzione della Repubblica, sublimandola.

Detto altrimenti, lo schema dell'eguaglianza sostanziale²⁵ è, in altre parole: (1) coesistente all'idea di sostenibilità sociale che va affermandosi nelle prospettazioni più avanzate (solo una società che ambisca a rimuovere le diseguaglianze è capace di tenere la barra a dritta); (2) assumendone la missione nella sua norma più caratterizzante²⁶, precorre le sintesi razionali che ritornano nelle sedi deputate al cambiamento ed è, perciò, un concetto anticipatore²⁷. In che misura l'affermazione del suo modello trovi riscontro nelle iniziative che dovrebbero realizzarlo, è, tuttavia, un tasto dolente oggi come molti anni fa.

²⁴ Ci si riferisce ai *Principi fondamentali*. In argomento, L. FERRAJOLI, *Per un costituzionalismo dei beni fondamentali*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015; F. POLITI, *Libertà costituzionali e diritti fondamentali. Casi e materiali. Un itinerario giurisprudenziale*, Giappichelli, Torino, 2024; ID., *Attuazione e tutela dei principi fondamentali della Costituzione italiana*, prolusione per la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2005-2006, Università degli Studi dell'Aquila, disponibile sul [sito AIC](#). Sul punto, v. anche A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino, 1997; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, La Terza, Roma-Bari, 2015.

²⁵ Sul punto, v. A. D'ALOIA, *Eguaglianza. Paradigmi e adattamenti di un principio 'sconfinato'*, in *Rivista AIC*, 4/2021, 17; G. AZZARITI, *Portata rivoluzionaria dell'eguaglianza: tra diritto e storia*, in *Aa.Vv., Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, cit., 201; D. FLORENZANO, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, in D. Borgonovo Re, F. Cortese, Id., *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza: un'introduzione*, cit., 103; A. VIGNUDELLI, *Sull'eguaglianza*, Mucchi, Modena, 2014; Q. CAMERLENGO, *Eguaglianza sostanziale e promozione sociale nel sistema costituzionale*, in M. D'Amico, B. Randazzo (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale*, cit., 301; A. GIORGIS, *Art. 3, 2° co., Cost.*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006; C. BUZZACCHI, *Dalla coesione all'eguaglianza sostanziale*, Giuffrè, Milano, 2005; M. DELLA MORTE, *La dis-eguaglianza nello Stato Costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016; G.P. DOLSO, *Il principio di eguaglianza*, in P. Cendon (a cura di), *I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa*, UTET, Torino, 2005, 243; M. FIORAVANTI, *Il principio di eguaglianza nella storia del costituzionalismo moderno*, in *Aa.Vv., Principio di eguaglianza e principio di legalità*, cit., 31; L. PALADIN, *Corte costituzionale e principio generale d'eguaglianza: aprile 1979 - dicembre 1983*, in *Aa.Vv., Scritti in onore di V. Crisafulli*, Tomo I, Padova, Cedam 1985, 605; P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984.

²⁶ Sul carattere rivoluzionario della norma, v. S. Cassese, *L'uguaglianza sostanziale nella Costituzione: genesi di una norma rivoluzionaria*, in *Le Carte e la Storia*, 1/2017, 5; M. Luciani, *Lo spazio della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1994; Id., *Diritto giurisprudenziale, limiti dell'interpretazione e certezza del diritto*, in *Lo Stato*, 7/2019, 345.

²⁷ Su questi temi, v. Q. CAMERLENGO, *Costituzione e promozione sociale*, il Mulino, Bologna, 2013; A. D'ALOIA, *Giustizia e società. Il "progetto" della Costituzione italiana*, in [Dirittifondamentali.it](#), 8 maggio 2012, 1 ss.; L. VIOLINI, *Costituzione e inclusione sociale. Riflessioni conclusive*, in G. Matucci (a cura di), *Diritto all'istruzione e inclusione sociale*, Franco Angeli, Milano, 2019, 413; G.U. RESCIGNO, *Il progetto consegnato nell'art. 3, co. 2, della Costituzione*, in E. Ghera, A. Pace (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, Napoli, Jovene, 2009, 121; E. STRADELLA, *Il principio di eguaglianza*, in S. Panizza (a cura di), *Ragazzi, che Costituzione! Elementi di cittadinanza e Costituzione*, Pisa University Press, II ed., 2009, 436.



I progressi raggiunti nei lunghi anni di vigenza della Carta²⁸ hanno fisiologicamente realizzato progresso, ma assesti interpretativi prudenti, bilanciamenti al ribasso, e attuazioni "a singhiozzo" di varie sue parti, hanno permesso al modello di esprimere solo in parte il suo potenziale²⁹. Nel ricercare le contromisure alle disgregazioni che, anche dall'esterno, minacciano la realtà statale³⁰, rilanciare l'*enforcement* delle politiche di sostenibilità "già costituzionali" è, per queste ragioni, un'opzione improcrastinabile, prima che un obbligo internazionale³¹. La mancata realizzazione degli obiettivi di giustizia sociale, costituendo l'inadempimento di un basilare proposito del programma di rinnovamento avanzato dalla Costituzione, oltre a realizzare l'intollerabile violazione di un obbligo giuridico fissato al livello costituzionale, costituisce, d'altronde, un autentico tradimento del patto sociale siglato dalla Carta.

Nell'auspicio, perciò, che la nuova stagione di slanci progressisti riprenda il cammino interrotto, recuperare la primazia costituzionale per l'agenda politica nazionale e internazionale è una presa d'atto necessaria: un'incombenza preliminare con cui cimentarsi.

4. *Sustainable Development Goals* e Costituzione: gli sviluppi

Come si diceva, già la Costituzione della Repubblica profonde cospicui sforzi per indirizzare la realizzazione di una società autenticamente capace di futuro.

²⁸ Ci si riferisce, in particolare, ai risultati conseguiti nel corso della Prima Repubblica. Ad avviso di chi scrive, significativi sono stati, tra gli altri, i successi dei governi della non sfiducia. Per un affresco sul periodo indicato, si rinvia, tra gli altri, a L. PASQUI, *Le elezioni del 1976 tra conflittualità e unità politica. Riflessioni a partire da "Il sorpasso" di Italo Calvino*, in federalismi.it 3/2026, 146 ss.. Sul tema, v. anche D. PORENA, *Il governo della "non sfiducia": le elezioni del 1976 e la formazione del governo Andreotti III*, in [Federalismi.it](https://federalismi.it), 14/2013, 1 ss.

²⁹ Questo è vero anche con riferimento al progresso realizzato per mezzo delle sentenze della Corte costituzionale, a volte "disfatto" dalla legislazione successiva o dall'inoperosità dei normatori. Con riguardo al primo esempio, basti pensare alla giurisprudenza costituzionale in materia di duopolio televisivo. Sul punto, si rinvia ad A. PACE, *Il sistema televisivo italiano*, in *Politica del diritto*, 1/1997, 97, e a F. DONATI, *L'evoluzione del quadro normativo sui servizi dei media audiovisivi*, in [Astrid Rass](https://www.astrid-rass.it), 2020, 1 ss. Con riguardo alla seconda, il caso più eclatante, a citarne altri, è ovviamente quello del fine vita, v., per tutti, L. BUSATTA, *Come dare forma alla sostanza? Il ruolo delle Regioni nella disciplina del suicidio medicalmente assistito*, in [Osservatorio AIC](https://www.osservatorioaic.it), 3/2024, 171. Più di recente, sul tema v. Corte cost., [sent. n. 204 del 2025](https://www.corteccost.it). Anche per ciò che attiene alla persistenza delle disuguaglianze, la bibliografia è, ovviamente, sconfinata e molti sono i temi richiamabili. Su tutti, i livelli dei diritti sociali. In materia, v. E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (a cura di), *I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2014; C. COLAPIETRO, *La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello Stato sociale*, Cedam, Padova, 1996; S. Gambino (a cura di), *Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2015; T. GROPPI, *Menopaggio. La democrazia costituzionale nel XXI secolo*, Il Mulino, Bologna, 2020; M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in [Rivista AIC](https://www.rivistaaic.it), 3/2016, 1 ss.

³⁰ Sull'arretramento del ruolo dello Stato, v. F. CORTESE, *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, Mucchi, Modena, 2023.

³¹ Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ne sono chiaro esempio, così come, in materia prettamente economica, lo sono, per l'Europa, le previsioni del Green Deal. Sui primi, si v. ampiamente *infra*.

La Costituzione del '48 parlava e parla, ad esempio, di *progresso*, affacciando pionieristicamente l'idea che questo non sia solo *materiale*, ma anche *spirituale*³².

Sempre dal suo angolo visuale, le leve per la realizzazione del patto sociale sono i grandi principi democratico, personalista, pluralista, egualitario, autonomista e lavorista³³, ognuno dei quali è affermato in termini di stretto diritto, vale a dire nelle forme di posizioni soggettive.

Detto altrimenti, la loro previsione in Costituzione non si risolve in un'affermazione di valore eminentemente programmatico o simbolico³⁴, come pure è stato ritenuto.

Sebbene alcune iniziative legislative non depongano nel senso di proseguire il solco costituzionale tracciato da questi principi, è ancora oggi evidente che la realizzazione della società futuribile debba ricavarsi dalle attribuzioni di significato che è possibile estrarre dalle disposizioni che li esprimono, e che ciò è ovviamente possibile anche in ragione delle interpretazioni che di essi ha dato nel tempo la giurisprudenza costituzionale.

Che i principi costituzionali del '48 siano, però, orientanti anche più degli obiettivi dettati dalla stretta attualità di documenti che fotografano il presente è, tuttavia, meno evidente.

Prima ancora, potremmo dire che non è scontato. Di qui, e nuovamente, l'interesse per un raffronto con il corredo dei già citati obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite³⁵.

Non solo, l'accostamento del patrimonio assiologico costituzionale con gli obiettivi di sostenibilità ONU è un esercizio suggestivo se condotto su due fronti: il testo, che è la parte più nota del momento *costituente*; il contesto, che è fotografato dai dibattiti *in Costituente*.

In coerenza con l'impostazione metodologica succintamente riferita sopra, lo scritto terrà quindi in considerazione anche la temperie dei dibattiti d'aula, oltre l'articolato della Carta.

Preliminarmente, occorre specificare che questo discorso non è naturalmente applicabile "a tutto campo". In modo scontato, i documenti del presente trattano anche temi che all'epoca del Costituente non era possibile anticipare³⁶. Anzi, proprio per la capacità di mettere insieme vecchie e nuove sfide, gli obiettivi ONU sono, oggi, un contenitore ampio e condiviso, capace di basare la sigla di un'inedita alleanza per il progresso collettivo.

³² Sul punto, v. per tutti G.U. RESCIGNO, *Lavoro e Costituzione*, in *Diritto pubblico*, 1/2009, 21; C. Pinelli, "Lavoro" e "Progresso" nella Costituzione, in *Giornate di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 123/2009, 401.

³³ Per una disamina approfondita sui principi della Costituzione della Repubblica, si rinvia ad A. CARDONE, F. CORTESE, A. DEFFENU, *Istituzioni di diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 2024, 37 e ss. Sul punto v. anche D. BORGONOVO RE, *Le quattro stelle della Costituzione. Per una cittadinanza responsabile*, Il Margine, Trento, 2013.

³⁴ Sulla nota, ma ancora problematicamente suggestiva, dicotomia tra norme programmatiche e precettive, si rinvia, per tutti a S. DE FINA, *Natura ed efficacia delle norme costituzionali*, in *Foro it.*, 76/2, 1953, 25.

³⁵ T. HÁK, S. JANOUŠKOVÁ, B. MOLDAN, *Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators*, in *Ecological Indicators*, 60/2016, 565; J.D. SACHS, *From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals*, in *The Lancet*, 379/9832, 2206 ss., 2012; P. Katila, J. Carol, P. Colfer, W. de Jong, G. Galloway, P. Pacheco, G. Winkel (edited by), *Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and People*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

³⁶ Su alcuni questi, si è dovuto operare le opportune *manutenzioni costituzionali*. Qui espressamente si richiama l'espressione di F. Palermo (a cura di), *La «manutenzione» costituzionale*, Cedam, Padova, 2007.



Analizzando, però, altri temi, miti e attualità della Costituzione sono più facilmente misurabili. Operando una sorta di “tagliando” al progetto costituente, stese le premesse, il prosieguo dello scritto ricercherà obsolescenze e utilizzabilità di un testo, la Costituzione della Repubblica, negli sviluppi che in materia di sostenibilità sono stati consacrati al livello ONU³⁷.

4.1. I nuovi temi: clima, ambiente e *smart cities*

Tra gli obiettivi non prevedibili dalla Costituzione del '48, alcuni sono stati “assorbiti” dall'ampliamento delle tutele avutosi con la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.³⁸

In parte ratificando la giurisprudenza costituzionale³⁹, la novella ha finalmente introdotto al livello testuale la tutela dell'ambiente in Costituzione (oggetto pacificamente sussumibile sotto l'SDG 13, *Climate Change*). L'innovazione consente peraltro di ricomprendere nello spettro di costituzionalità degli artt. 9 e 41 Cost. anche molti obiettivi corollario.

Pur potendo presupporre riconoscimenti testuali più espressi e allo stato non presenti, l'obiettivo *Clean Water and Sanitation* (al n. 6), è un esempio di quanto si dice, perché, attraverso gli artt. 9 e 41, questo *target* trova adesso triplice e indiretta copertura in Costituzione, intercettando, oltre che la tutela degli ecosistemi, diritto alla salute⁴⁰ e limiti all'impresa.

Diverso, ma analogo, è poi il discorso sull'obiettivo per l'energia pulita e rinnovabile (*Affordable and Clean Energy*, n. 7), che non trova copertura nella “sola” garanzia

³⁷ L'espressione impiegata (miti e attualità) è tratta dal sottotitolo di F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi (a cura di), *Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea costituente*, FrancoAngeli, Milano, 2018.

³⁸ Per una bibliografia minima in tema, v. M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in [Rivista AIC](#), 2/2023, 59; F. De Leonardis, *La riforma “bilancio” dell'art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022*, in Aa.Vv., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. Atti del Convegno 25 gennaio 2022*, Napoli, 2022; C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica*, in [Costituzionalismo.it](#), 3/2021, 55; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.*, in [federalismi.it](#), 13/2022, 208; A.O. COZZI, *La modifica degli art. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente*, in [DPCE Online](#), 2021, 3403.

³⁹ Per uno quadro essenziale della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di ambiente, si rinvia, tra le altre, alle sentt. nn. [7 del 2019](#), [206 del 2018](#), [260 del 2017](#), [210 del 2016](#), [9 del 2013](#), [145 del 2013](#), [246 del 2013](#), [278 del 2012](#). Oltre alle pronunce già menzionate, più risalenti, ma egualmente significative possono ritenersi: la [sent. n. 151 del 1986](#), tra le prime ad aver riconosciuto natura di valore primario all'ambiente; la [sent. n. 641 del 1987](#), che ha affermato, tra le altre cose, la necessità di garantire la tutela dell'ambiente anche in ragione dell'adesione italiana all'integrazione comunitaria; la [sent. n. 399 del 1996](#), tra le pronunce che meglio hanno messo in relazione ambiente, diritto alla salute e qualità della vita. Per una visione d'insieme sul tema si rinvia, tra gli altri, a M. MICHETTI, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, II, Giuffrè, Milano 2015, 1895 ss.; E. BRUTI LIBERATI, M. CECCHETTI, L. RONCHETTI, *Tutela dell'ambiente: diritti e politiche*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

⁴⁰ In argomento, v. D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana: profili sistematici*, Giuffrè, Milano, 2002.

dell'ambiente per le generazioni future⁴¹, ma è confermato, oltre che dall'art. 117 Cost., che fa dell'energia una materia costituzionalizzata, anche dal dispositivo dell'art. 43 Cost.⁴².

Attraverso il riferimento alla possibilità di trasferire o riservare imprese energetiche a fini generali, la norma appena menzionata consente infatti che l'energia sia resa più *accessibile* laddove non lo risulti, proprio come anelato dall'SDG cui si è fatto riferimento.

Rientrano, infine, nella *penombra* costituzionale post-riforma degli artt. 9 e 41 Cost. anche altri obiettivi di sviluppo sostenibile, perché il n. 14 o il n. 15 (rispettivamente, *Life Below Water* e *Life on Land*), sono intercettabili non solo tramite il riferimento alla biodiversità, che riguarda sia la vita sulla terra che la vita sott'acqua, ma anche attraverso: (1) l'esplicito rinvio alla legge per la tutela degli animali⁴³, contenuto nell'art. 9; (2) l'obiettivo n. 12, *Responsible Consumption and Production*, sussumibile *intra Constitutionem* attraverso altre leve.

Più specificamente, il consumo responsabile, oltre a iscriversi, ancora una volta, nell'orbita della preservazione dell'ambiente e del paesaggio, si lega infatti: (1) all'interesse per le generazioni future e (2) alla produzione, che è limitata *ex art.* 41 Cost. in almeno due sensi.

Nel primo, lo è perché la Costituzione incoraggia, *ex art.* 47 Cost., il risparmio *in tutte le sue forme*, ivi comprese quelle che si estrinsecano nella preservazione responsabile delle risorse diverse dal denaro⁴⁴; nel secondo, lo è in ragione del fatto che il disegno costitutivo subordina tanto la produzione quanto il consumo all'utilità sociale⁴⁵ e che proprio questo elemento ci consente di dedurre, *a contrario*, che un consumo *non responsabile* contrasti gli interessi generali della collettività e, quindi, l'intero substrato valoriale cui rimanda la Costituzione economica⁴⁶.

Proseguendo la rassegna, altri temi di ultima generazione sono inevitabilmente riconducibili solo secondariamente alla Costituzione. Più precisamente, si tratta di quelli nei

⁴¹ Sul tema, in particolare, si v. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit.; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit.

⁴² Al riguardo, per tutti v. A. LUCARELLI, *L'articolo 43 della Costituzione: l'attualità dei suoi principi e prisma della forma di Stato*, in *Rass. Dir. Pubbl. EU*, 2/2024, 256.

⁴³ Al riguardo, un provvedimento normativo molto discusso in tal senso ha intercettato, proprio di recente, questa disciplina, la legge 6 giugno 2025, n. 82, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".

⁴⁴ In tema, R. COSTI, *Tutela del risparmio e Costituzione: storia e attualità dell'art. 47*, in *Banca, Impresa, Società*, 3/2018, 393.

⁴⁵ Sul punto, oltre ai possibili riferimenti alla funzione sociale della proprietà e all'ipotesi di sua compressione per motivi di interesse generale (*ex art.* 41), ci si riferisce anche ai fini di utilità generale *ex art.* 43, ma, soprattutto, all'art. 44, che richiede che lo sfruttamento del suolo sia *razionale*, asserendo, ancora una volta, la giusta "fame" del modello economico capitalista alle esigenze di perequazione della ricchezza e giustizia sociale, nell'ottica di un ritrovato patto sociale tra le forze che avevano animato la Resistenza. Sul tema, v. G. LEMME, *L'articolo 41 Cost. e il multiforme concetto di "utilità sociale"*, in *Aa.Vv., Diritto ed economia del mercato*, Cedam, Padova, 2014, 268.

⁴⁶ Per della bibliografia in tema, v. G. RIVOCSECHI, *Riforma agraria e Mezzogiorno: miti e realtà nella genesi e nel processo di attuazione dell'articolo 44 della Costituzione*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 1/2003, 73.



quali la Carta appare forse svecchiabile solo attraverso letture evolutive⁴⁷ e non su basi testuali.

Tra questi, risaltano in modo abbastanza espresso i propositi di cui all'SDG n. 11, *Sustainable City and Communities*, che intercetta senz'altro problemi molto sentiti⁴⁸.

Il fenomeno della *gentrification* o *borghesizzazione*, in uno con la gestione delle periferie, trovano, infatti, copertura solo probabilmente indiretta nel tessuto della Carta, perché entrambi sono inquadrabili nei "soli" termini della convivenza sociale rintracciabile ex art. 2; nell'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e della partecipazione dei cittadini (ex art. 118 Cost.)⁴⁹; nella garanzia dei servizi pubblici per realizzare l'ambiente della *smart city* (il cui addentellato normativo è l'interpretazione dell'art. 97 Cost.)⁵⁰.

Eccettuati, però, i temi che *non* si potevano anticipare e sui quali la Costituzione fatica a stare al passo arrancando, la lungimiranza sugli obiettivi senza epoca è spiccata. Il prosieguo di questo scritto cercherà di evidenziare questo aspetto, sviluppando altri dieci passaggi.

4.2. No Poverty

Riprendendo il percorso già avviato, lo sviluppo sostenibile *della Costituzione* della Repubblica è, come si anticipava, una prospettiva ancora attuale.

Lo è nella misura in cui molti dei suoi contenuti fronteggiano, tra disposizioni e norme, le sfide del presente, identificandole e governandole con significativa accuratezza. Proseguendo la galleria degli accostamenti, il contenuto dell'obiettivo n. 1 degli SDG, *No Poverty*, ha costituito la premessa fattuale e il più accorato anelito dell'*acquis* della Carta.

Come sappiamo, la povertà e la sua "abolizione" (più o meno realizzabile che sia) è ancora un argomento del dibattito politico⁵¹.

Così non fosse, sorprenderebbe il contrario. Dal punto di vista prettamente giuridico-costituzionale, il contrasto alla povertà, che è un concetto che non compare espressamente

⁴⁷ Per un collegamento tra i due temi, v. Y. GUERRA, *Le smart cities: alcune questioni di diritto costituzionale*, in *Italian Papers on Federalism*, 1/2024 102. In argomento, ancora, si v. S. ANTONIAZZI, *Smart City: diritto, competenze e obiettivi di innovazione*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 10/2019, 1 ss.; M. Giannelli, V. Pagnanelli (a cura di), *Smart Cities. Diritti, libertà e governance*, Giappichelli, Torino, 2023; G. POLI, *Le Smart Cities nella prospettiva del potere pubblico*, in *Il diritto dell'economia*, 3/2024, 269.

⁴⁸ In materia di città e sicurezza urbana, ad esempio, discreto rilievo assume la giurisprudenza costituzionale in materia di ordinanze contingibili e urgenti del sindaco (su tutte, v. la [sent. n. 115 del 2011](https://www.cortecostituzionale.it)). Per un commento sul punto, v. A. GUAZZAROTTI, *La Corte costituzionale pone fine alle ordinanze dei Sindaci sulla sicurezza urbana: un rigore foriero di futuri sviluppi?*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2/2011, 91.

⁴⁹ Sul tema, si rinvia, per tutti, a L. GORI, *La "saga" della sussidiarietà orizzontale*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 14/2020, 179 ss.; G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Diritto pubblico*, 1/2002, 5.

⁵⁰ In materia, v. G. BOTTINO, *Il nuovo articolo 97 della Costituzione*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3/2014, 691.

⁵¹ "Abbiamo abolito la povertà" è stato lo slogan che ha accompagnato l'introduzione del reddito di cittadinanza.

nelle disposizioni della Carta⁵², è, però, un vero e proprio sostrato del disegno costituente, una premessa implicita che emerge, in più punti, sia dal testo, sia considerando a monte i suoi lavori preparatori. Già la garanzia di cure gratuite agli indigenti⁵³, che è una delle misure di carattere sociale che la Costituzione appronta per realizzare i suoi obiettivi di giustizia sociale, è un dispositivo di riequilibrio che mira ad annullare gli effetti della *povertà* nel godimento dei diritti⁵⁴. Formulandone il costrutto, l'idea che il Costituente promuove attraverso la disposizione è senz'altro potente. Anzi, la scelta di utilizzare la parola *indigenza* in luogo di *povertà* potrebbe non sostanzarsi in un mero accorgimento linguistico, ma spiegarsi nell'ottica di *azzerare* la povertà già dal bagaglio terminologico del Costituente: l'assunto troverebbe d'altronde un precedente nei lavori per l'art. 34⁵⁵, quando una proposta che avrebbe inserito nel testo la radice *pover-* fu messa in discussione e poi superata, in favore del testo che conosciamo ora⁵⁶.

Passandosi da una disposizione all'altra, proprio l'art. 34, predisponendo una clausola di riequilibrio che assicuri il godimento del diritto allo studio a chi parta svantaggiato⁵⁷,

⁵² Pur immaginando misure suscettibili di compensare i gravi squilibri economici e sociali in cui versava la società italiana, probabilmente i Costituenti preferirono non inserire in Costituzione un riferimento espresso alla povertà, proprio per caldeggiare l'idea che, attraverso il nuovo ordine costituendo, si realizzasse una società di individui liberi dal bisogno, capace di emanciparsi attraverso il diritto e dovere al lavoro. In questo senso, apparentemente, Alberto Mario Cavallotti (PCI), nella seduta del 22 aprile 1947: «[...] *Del resto, il concetto della cura gratuita agli indigenti urta contro il principio dell'articolo 31, il quale dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed esige da tutti i cittadini il dovere di svolgere una attività*».

⁵³ Sull'interpretazione del concetto di "indigenza" nella giurisprudenza costituzionale, v., tra le altre, Corte cost., sentt. [n. 309 del 1999](#) (sulle cure gratuite ed estero), [n. 203 del 2016](#) e [n. 256 del 2022](#) (sul cd. nucleo irriducibile dei diritti).

⁵⁴ In materia, si v., ad esempio, la giurisprudenza costituzionale in materia di gratuità nel godimento del diritto alla salute per i cittadini all'estero ([sent. n. 309 del 1999](#)); quella in materia di accesso alle cure da parte degli stranieri (su tutte, [sent. n. 252 del 2001](#), sul nucleo irriducibile del diritto alla salute). In argomento, oltre a L. BUSATTA, *La salute sostenibile*, cit., si v. anche R. BALDUZZI (a cura di), *Diritto alla salute e servizi sanitari tra consolidamento e indebolimento*, Il Mulino, Bologna, 2017; L. MONTANARI, *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritti degli stranieri*, in [federalismi.it](#), 2/2019, 62; S. SICARDI, *L'immigrato e la Costituzione. Note sulla dottrina e giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. it.*, 10/IV, 314; M. CIVININI, A. PROTO PISANI, G. SCARSELLI, *La tutela dei diritti dei cittadini extracomunitari*, in *Foro It.*, 123/I, 2000, 3346.

⁵⁵ Sempre Alberto Mario Cavallotti, nel corso della precedente seduta, al termine dei lavori disse: «Mi auguro che il popolo italiano possa avere tra qualche giorno la notizia che, al di fuori d'ogni ideologia e d'ogni strategia, l'Assemblea Costituente, all'unanimità, ha sancito il diritto alla salute per il popolo italiano, sulla base della solidarietà, contro qualsiasi speculazione, contro qualsiasi sopraffazione ed egoismo, per l'unione intima dell'umanità cosiddetta ricca all'umanità cosiddetta povera, dell'umanità sofferente all'umanità sana, dell'umanità dolente all'umanità gioiosa».

⁵⁶ Ci si riferisce alla proposta formulata dal deputato Michele Giua (PSI), il 19 settembre 1946, che propose, per l'attuale art. 34 Cost., la seguente formulazione: «L'istruzione è un bene sociale. // È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti i capaci possano usufruire di essa. // L'insegnamento elementare gratuito è obbligatorio per tutti. // La frequenza delle scuole di gradi superiori è permessa ai soli capaci. // All'istruzione dei ragazzi *poveri*, che per capacità possono frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».

⁵⁷ In argomento, v. F. CORTESE, A. IUNTI, *Introduzione al diritto scolastico*, FrancoAngeli, Milano, 2013; F. MIDIRI, *Lezioni di legislazione scolastica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2023. Per una giurisprudenza minima in materia



condivide, poi e a sua volta, molto del *No Poverty Goal*. In qualche misura, ne propugna l'ideologia.

Affermando il diritto allo studio, la Costituzione non si limita infatti a sostenere i meritevoli con provvidenze⁵⁸, ma afferma sistemicamente il principio epocale⁵⁹ per cui i capaci debbano poter proseguire gli studi, anche se privi di mezzi e quindi in condizioni di povertà.

Insomma, per tutte le ragioni viste, le assonanze tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il retroterra valoriale repubblicano sono decise. Simmetricamente a quanto affermato, le *Priority Actions* dell'ONU che "puntellano" l'obiettivo in commento confermano, peraltro, questa impostazione. Animate dall'intenzione di: (1) favorire l'accesso al lavoro e ai mezzi di sussistenza (*improving access to sustainable livelihoods*, v. target 1, parte I)⁶⁰; (2) stimolare le opportunità imprenditoriali e produttive (*entrepreneurial opportunities and productive resources*, parte II), obiettivo rintracciabile nella libertà economica ex art. 41 Cost., la consonanza tra i due elementi di comparazione si fa, addirittura, più netta.

Eccettuati comunque questi profili, sono infine anche altri i luoghi di convergenza che fanno ritenere assorbito l'obiettivo, rafforzandone la percezione di avvenuta costituzionalizzazione.

In questo senso, indicazioni simili si rinvergono rispetto ad altre declinazioni del *Goal* che esaminiamo, perché la lotta alla povertà si conduce, anche nella prospettiva ONU: (1)

di diritto allo studio, v. Corte cost., sentt. [n. 275 del 2016](#) (sul diritto allo studio delle persone disabili), [n. 42 del 2021](#) (sull'accesso alle carriere universitarie basato sul merito), [n. 180 del 2021](#) (sulla parità scolastica tra gli istituti). Per un commento alle decisioni in materia di diritto allo studio, v. A. APOSTOLI, *I diritti fondamentali "visti" da vicino dal giudice amministrativo. Una annotazione "a caldo" della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 2017, 1 ss.; R. CABAZZI, *Diritti incompressibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo Corte costituzionale n. 275/2016*, in *Le Regioni*, 3/2016, 593; L. ARDIZZONE, R. DI MARIA, *La tutela dei diritti fondamentali ed il "totem" della programmazione: il bilanciamento (possibile) fra equilibrio economico-finanziario e prestazioni sociali (brevi riflessioni a margine di Corte cost., sent. 275/2016)*, in *Diritti regionali*, 2/2017, 173; A. LONGO, *Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016*, in [federalismi.it](#), 10/2017, 1; V. DESANTIS, *Il requisito della residenza in rapporto all'accesso al diritto allo studio: la sent. 42/2021 della Corte costituzionale*, in *Le Regioni*, 4/2021, 923. A più ampio raggio, sul primo tema, A. CAROSI, *La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti*, in [Rivista AIC](#), 4/2017, 1; E. FURNO, *Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all'istruzione dei disabili*, 1/2017, 104.

⁵⁸ Le stesse, previste da sole, apparivano ad alcuni meri premi di consolazione. Nella seduta del 18 aprile 1947, Gerardo Bruni, a proposito dell'art. 34, commentò l'introduzione di queste misure, dicendo: «Quando nel comma seguente si tratta di determinare i mezzi per rendere effettivo l'esercizio di questo sacrosanto diritto, ecco che non si sa indicare altro che «borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze [...]. Come i ricchi, così anche i poveri devono andare avanti col semplice passaggio. Istituire per i poveri delle speciali borse di studio, dei concorsi, significa ribadire l'attuale discriminazione dei poveri di fronte alla scuola; criterio questo che disonora il Paese». Per un commento all'art. 34, si v., per tutti, M. BENVENUTI, *Art. 34*, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani, *La Costituzione italiana*, cit., 238; F. MIDIRI, *op.cit.*, cap. II e III, 87 e ss.

⁵⁹ Questo si capisce molto bene dalle parole di Ferdinando Bernini (PSI), nella seduta del 19 aprile 1947, a tenore delle quali, con riguardo all'art. 34, si affermava: «Noi ci apprestiamo a votare, certo concordi, il grande principio rivoluzionario per cui i poveri potranno accedere all'istruzione».

⁶⁰ Sul punto, per tutti, si rinvia al recente M. CAVINO, *Diritto costituzionale del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2025.

garantendo l'accesso universale ai servizi sociali (*providing universal access to basic social services*), che è quel che la Costituzione prova a fare, anche negli esempi già analizzati (artt. 4, 32, 34, 35)⁶¹; (2) sviluppando sistemi di protezione sociale per sostenere coloro che non sono in grado di provvedere a se stessi (*developing social protection systems to support those who cannot support themselves*), che è un ulteriore *leitmotiv* del disegno costituente (artt. 3, 31.1, 32.1, 38); (3) attribuendo potere decisionale alle formazioni sociali (*empowering people living in poverty and their organizations*), aspetto che trova piena costituzionalizzazione nel riconoscimento dei diritti di associazione sindacale e di sciopero (artt. 39 e 40, con il 2) e nella cooperazione (art. 45)⁶²; (4) nell'affrontare la disparità di genere (*addressing the disproportionate impact of poverty on women*), proprio come la Costituzione fa, pionieristicamente, con l'affermazione di eguaglianza della donna lavoratrice (*ex art. 37*)⁶³; (5) intensificando la cooperazione internazionale per l'eradicazione della povertà (*intensifying international cooperation for poverty eradication*), che è un profilo che la Costituzione, sorprendentemente, già prevede, non solo per via della sua concezione della cooperazione internazionale (*ex artt. 10 e 11*), ma anche *ex art. 35, co. 3*, nella misura in cui promuove la cooperazione internazionale sul tema del *lavoro*.

In conclusione, c'è solo un profilo tra quelli esaminati dalle aree di intervento designate sul quale la Costituzione potrebbe ritenersi carente, ed è quello che favorisce la collaborazione tra donatori e beneficiari affinché si destinino risorse all'*Official Development Assistance* per l'eradicazione della povertà (*working with interested donors and recipients to allocate increased shares of ODA to poverty eradication*), ma la simmetria, sul punto, è forse solo meno intensa, perché la Costituzione, pur non menzionando il coinvolgimento filantropico della società civile per l'eradicazione della povertà⁶⁴, attrae comunque la dimensione degli aiuti di Stato nel contrasto alla povertà. Lo fa, ad esempio, assegnando alla Repubblica il compito di rendere effettivo il diritto al lavoro, *ex art. 4.1*, e stabilendo che ai compiti previsti in materia di assistenza sociale provvedano organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato, ai sensi dell'art. 38.4.

Di qui una prima riflessione: considerato il tempo in cui è scritta, la nostra Costituzione è ancora "attrezzata" ad affrontare il presente. Provocatoriamente si potrebbe dire che lo sembri quasi di più di quanto non lo siano gli strumenti di più recente conio.

⁶¹ Per un riscontro bibliografico di tutti questi temi, oltre alla bibliografia già richiamata, si rinvia, per un'analisi "a tutto campo" a B. PEZZINI, *La decisione sui diritti sociali: indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali*, Giuffrè, Milano, 2001.

⁶² Sugli strumenti a disposizione dei lavoratori, da ultimo, v. A. JR. GOLIA, *Conflitto collettivo e Corti nell'evoluzione dell'ordinamento italiano. La giustizia costituzionale dello sciopero*, Giappichelli, Torino, 2025.

⁶³ Su Costituzione e parità di genere, v. A. SIMONATI, *La parità di genere in Italia: la giuridificazione dell'uguaglianza sostanziale, fra tutela di diritti individuali e interesse della collettività*, in *Nuove autonomie*, 3/2025, 361.

⁶⁴ Questo profilo potrebbe, al più, trovare copertura nell'adempimento dei doveri di solidarietà, *ex artt. 2 e 38, ult. comma*. Sul volontariato e Costituzione, F. PIZZOLATO, *Il volontariato davanti alla Corte costituzionale*, in Dirittifondamentali.it, 3/2020, 1 ss.



4.3. Zero Hunger

Simile, ma diverso è, proseguendo, il “farsi” dello *Zero Hunger Goal*, l’obiettivo n. 2, a cui è necessario dare un’accezione differente da quella che si potrebbe essere portati a individuare affidandosi, semplicisticamente, al contenuto delle parole della sua traduzione letterale⁶⁵.

L’obiettivo *Fame Zero* non si risolve, infatti, in una campagna per la liberazione dal corrispondente bisogno materiale (pure presente nei discorsi dei Costituenti)⁶⁶, ma consiste in un’azione coordinata, imperniata su due filoni: (1) lo sviluppo rurale (*Rural Development*) e (2) la sicurezza alimentare (*Food Security and Nutrition*) abbinata all’agricoltura sostenibile.

Anche in questo caso, la copertura costituzionale in materia è tutt’altro che abbozzata o embrionale, perché nell’ambito della cd. *Costituzione economica*, pare potersi stagliare con postura stentorea anche una sorta di *Costituzione agricola*. Sua principale norma è l’art. 44.⁶⁷

Lo sviluppo rurale caldeggiato dalla Costituzione è, in particolare, riscontrato dalla promozione o, se del caso, dall’imposizione della bonifica delle terre e dalla riorganizzazione del tessuto economico a fini sociali (attraverso la trasformazione del latifondo e le misure di *favor* per la proprietà), mentre il profilo della sicurezza alimentare, espressamente connesso al tema della produzione sostenibile, si salda, oggi, a vecchi e nuovi luoghi della Carta.

Tutto ciò rivela, all’un tempo, che la Costituzione: è *ricca* di riferimenti alla sostenibilità; che la sua dimensione sia trasversale, più o meno direttamente rintracciabile in vari luoghi.

Tra i più risalenti c’è, sicuramente, il già menzionato aspetto dello sfruttamento *razionale* delle risorse naturali e del *suolo*, un obiettivo che si lega anche al tema del consumo responsabile (non solo nei confronti dell’ambiente, ma anche a fini umanitari e solidaristici). Non a caso, lo stesso art. 44 *finalizza* lo sfruttamento del suolo all’instaurazione di *equi rapporti sociali*.

Tra i nuovi c’è, ancora una volta, il *tandem* dei riformati artt. 9 e 41, il primo perché la tutela degli ecosistemi passa, necessariamente, attraverso l’organizzazione di sistemi

⁶⁵ Sul punto, J. Blesh, L. HOEY, A.D. JONES, H. FRIEDMANN, I. PERFECTO, *Development pathways toward “zero hunger”*, in *World Development*, 118/2019, 1. In tema, si v. anche J.F. GRAZIANO DA SILVA, G. DALHET, M. TAKAGI, M. DEL GROSSI, P. DE LIMA, S. CEOLIN, *From Fome Zero to Zero Hunger: a global perspective*, FAO, 2019.

⁶⁶ Così Enrico Medi (DC), nella seduta del 6 maggio del 1947: «Vorremmo che da questa Assemblea uscisse una risposta all’appello di tanti dolori e di tante lacrime. Vorremmo dire una parola di conforto a tutti questi bimbi scarni e derelitti, a queste mamme che giorno per giorno si logorano per cercare un pezzo di pane, a questi poveri papà disoccupati che ogni sera tornano a casa e ai bimbi che chiedono del pane devono con pietosa bugia dire che questo pane è arrivato».

⁶⁷ Sul punto, v. E. MOSTACCI, *Articolo 44*, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (a cura di), *La Costituzione italiana: commento articolo per articolo. Vol. 1: Principi fondamentali e parte I – Diritti e doveri dei cittadini (Articoli 1-54)*, Il Mulino, Bologna, 254; C. ESPOSITO, *Note esegetiche sull’art. 44 della Costituzione*, Tipografia Bruno Coppini, Firenze, 1949. In materia, la giurisprudenza costituzionale minima da considerare è data dalle sentt. [n. 95 del 1966](#) (sulla riforma agraria siciliana) e, più di recente, dalla sent. [n. 119 del 2023](#), che, intervenendo sul regime proprietario e le concentrazioni terriere, estende il regime di inalienabilità anche alle terre di proprietà privata gravate da usi civici non ancora liquidati.

produttivi, anche agricoli, autenticamente sostenibili; il secondo perché ogni attività, ivi compresa quella agricola, deve potersi svolgere, a termini dell'art. 41, senza pregiudicare i fini sociali e ambientali, che ovviamente vincolano anche la produzione agricola, conformandola.

4.4. *Good Health and Well-Being*

Proseguendo la rassegna di esempi, il *Goal* n. 3, riassumibile con l'endiadi italiana *Salute e Benessere* è, a sua volta, un campo di indagine interessante⁶⁸.

Se rapportato con la Costituzione della Repubblica e con le filiazioni che, su base interpretativa, ha conosciuto il riconoscimento del diritto alla salute ex art. 32 Cost., l'SDG n. 3 ingenera, infatti, un florilegio di implicazioni capace di mostrare, una volta di più, l'estensione delle virtualità applicative della Carta e la sua lungimiranza, almeno per il significato che le è stato dato dalla giurisprudenza costituzionale⁶⁹.

Nel diritto costituzionale italiano, il legame tra Costituzione e tutela della salute è, come si sa, fortissimo.

Non solo perché già il testo del 32 pare accordare un particolare rilievo al diritto alla salute (come è noto, è l'unico diritto definito *fondamentale*), ma anche perché, nella sua enunciazione alla stregua di un interesse parimenti fondamentale della società, ha fondato la legge di attuazione costituzionale che ha istituito il Sistema sanitario nazionale.

⁶⁸ In materia di salute e sostenibilità, si v. ancora L. BUSATTA, *La salute sostenibile*, cit.

⁶⁹ Sui corollari del diritto alla salute, si veda, ancora, R. Balduzzi (a cura di), *Diritto alla salute e servizi sanitari tra consolidamento e indebolimento*, cit. La giurisprudenza in materia è, ovviamente, quella su corollari come il consenso informato ([sent. n. 438 del 2008](#)), l'obiezione di coscienza ([sent. n. 467 del 1991](#)), il rifiuto di trattamenti sanitari salvavita e, prima ancora, il riconoscimento del diritto all'aiuto medico a morire ([sent. n. 242 del 2019](#) e [n. 135 del 2024](#)). Sul punto, v. P. CARETTI, *La Corte costituzionale chiude il caso Cappato, ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento legislativo in materia di "fine vita"*, in *Osservatorio sulle Fonti*, 1/2020, 187; S. CATALANO, *La sentenza 242 del 2019: una pronuncia additiva molto particolare senza "rime obbligate"*, in *Rivista AIC*, 2/2020, 287; C.B. CEFFA, *Obiezione di coscienza e scelte costituzionalmente vincolate nella disciplina sul "fine vita": indicazioni e suggestioni da una recente giurisprudenza costituzionale*, in *Nomos*, 1/2021, 2; M. D'AMICO, *Il "fine vita" davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in *Osservatorio AIC*, 1/2020, 285; A. PATANÈ, *Sentenza Cappato-Antoniani e diritto alla vita: un "testamento costituzionale" al legislatore che non ha ancora trovato un esecutore*, in [federalismi.it](#), 36/2020, 92; M. ROMANO, *Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia ai trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti pronunce della Corte costituzionale)*, in *Sistema Penale*, 8 gennaio 2020; A. RUGGERI, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019)*, in *Giustizia Insieme*, 27 novembre 2019; C. TRIPODINA, *La "circoscritta area" di non punibilità della Oaiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata*, in *Corti Supreme e salute*, 2/2019, 1; O. SPATARO, *Lo statuto giuridico del fine vita tra giurisprudenza costituzionale e legislazione regionale*, in *Dirittifondamentali*, 1/2025, 236; P. VERONESI, *A primissima lettura: se cambia, come cambia e se può ulteriormente cambiare il "fine vita" in Italia dopo la sentenza n. 125 del 2024*, in *Biolaw Journal*, 3/2024, 1. Sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di salute si richiama, per tutti, D. MORANA, *La salute come diritto costituzionale. Lezioni*, V ed., Giappichelli, Torino, 2025.



L'afflato universalistico del Sistema sanitario nazionale precorre, in qualche misura, le aspirazioni di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite rintracciabili nel *target* n. 8 (*Achieve Universal Health Coverage, including Financial Risk Protection*), allestendo un modello di cura e assistenza che, nonostante le indubbie difficoltà applicative, costituisce anche oggi un presidio di civiltà giuridica apprezzato e replicato in diversi luoghi del mondo⁷⁰.

Ancora una volta, la dimensione costituente è partecipe di questa consapevolezza: dato che ci fa dire che l'interpretazione data al 32 è un portato coerente con la temperie che l'ha originato e non una lettura del testo scollegata o indipendente dall'intenzione del legislatore⁷¹.

Rileggendo le discussioni che hanno propiziato l'approvazione del testo costituzionale si apprende infatti che, nel pensiero di buona parte dell'Assemblea, l'enunciazione costituzionale del diritto alla salute non si sostanziava nel "mero" riconoscimento di un diritto sociale, ma anche nel soddisfacimento dell'esigenza di porre, attraverso la salute, un ulteriore mattone del programma di rinnovamento sociale, in combinato con l'eguaglianza.

In particolare, il collegamento tra art. 3 e 32 era avvertito in maniera endemica, trovando riscontro nell'inespressa convinzione che non potesse esservi vera eguaglianza tra i cittadini se non si fosse, contestualmente, assicurato a tutti il diritto alla salute.

Più che nei luoghi della Carta, questa intima corrispondenza è oggi rilevabile dalle parole di Aldo Spallicci, del Gruppo repubblicano, che, nella seduta del 21 aprile 1947, aperti i lavori per l'approvazione di quel che sarebbe poi divenuto l'art. 32, annunciò che: «*Se noi abbiamo ammesso che tutti i cittadini, che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge – si riferiva, evidentemente, al testo del già approvato art. 3 Cost. – dobbiamo anche affermare che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla morte*»⁷². Di qui, allora, un'altra conclusione.

⁷⁰ M. COSULICH, *Equità va cercando... Il Servizio sanitario nazionale, strumento di attuazione dell'art. 32 Cost.*, in [Corti Supreme e salute](#), 1/2022, 201; R. Balduzzi (a cura di), *Trent'anni di Servizio Sanitario Nazionale. Un confronto interdisciplinare*, Il Mulino, Bologna, 2010; R. FERRARA, *L'ordinamento della sanità*, Giappichelli, Torino, 2025.

⁷¹ In argomento, v. M. SICLARI, *L'articolo 32, primo comma, della Costituzione italiana nell'interpretazione della Corte costituzionale*, in *Revista jurídica de los Derechos Sociales*, 2/2012, 79. Per delle ricostruzioni più ampie, si rinvia a G. BIANCO, *Persona e diritto alla salute*, Cedam, Padova, 2018, e F. GIGLIONI, *Manuale di diritto sanitario*, Neldiritto Editore, Molfetta, 2024.

⁷² Il discorso di Aldo Spallicci del 21 aprile 1947 è, peraltro, molto suggestivo anche sotto un altro profilo. Da un certo punto di vista sembra, infatti, anticipare gli approdi più maturi del rapporto medico-paziente, evocando, con le dovute distinzioni, il clima paritario nella relazione di cura che fonda, oggi, il parametro del consenso informato. Al riguardo, uno stralcio significativo può essere il seguente: «Dunque, dicevo, assistenza sanitaria, assistenza che non trasformi i malati in postulanti ed i medici in fiscali. Non bisogna rimettere nelle condizioni il medico di essere un fiscale. Chi ha vissuto durante la guerra nei posti di medicazione e di soccorso sa quale ribellione avveniva nell'animo del medico di fronte al soldato che si trasformava in autolesionista. Tutto questo cercheremo che non avvenga negli istituti di protezione della sanità di domani. Dunque, per il medico, la «pietà che l'uomo a l'uom più deve» e per tutti: una *salus publica*, che deve essere suprema *lex*; *salus* che non sia soltanto nel senso politico, ma anche una *valetudo* effettiva. Noi, che siamo degli ottimisti inguaribili, pensiamo che dopo il tempo buio ci attende una giornata di sole; noi, di fronte all'ignaro

Per quanto non sia una fonte, è proprio la storia costituzionale della Repubblica a rivelarci che il caposaldo della salute sia un parametro al quale il nostro modello sociale si orienta.

Proprio l'assonanza tra i percorsi di futuro affermati al livello globale anche per la salute e la via tracciata, a suo tempo, dalla Carta, ne esce, perciò, una volta di più, rafforzata.

4.5. Quality Education

L'istruzione è aperta a tutti, esordisce l'art. 34 Cost., e già questo è un elemento da non sottovalutare, almeno in una ricostruzione come quella che ci stiamo accingendo a svolgere⁷³.

L'attenzione per un'*istruzione di qualità*, che è un obiettivo sensibile nell'ottica dello sviluppo sostenibile è, perciò e a sua volta, un proposito che trova declinazione nella trama di precetti della Carta e ciò accade non solo perché il diritto all'istruzione non è sancito senza che il Costituente lo indirizzi su precise direttrici (potremmo dire *di qualità*), ma anche perché il prosieguo della disposizione tange i profili in cui si specifica la formula contratta che nomina l'SDG esaminato. Specificamente, questa recita che l'obiettivo consista nell'*Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for All*.

Procedendo per gradi, il primo aspetto qui menzionato, ossia quello della *qualità* dell'istruzione, anche a prescindere dalle attribuzioni di senso che di questo termine si possono operare, è garantito, in Costituzione, dalla disposizione che *prepara* l'affermazione del diritto all'istruzione: l'art. 33, che, nel sancire la libertà della scienza e dell'insegnamento, garantisce l'assenza di condizionamento nell'erogazione dell'istruzione, e che è poi corroborata dalla menzione di *obblighi* per le scuole non statali che intendano essere parificate⁷⁴.

Il secondo aspetto, dal canto suo, "attinge" a vari luoghi della Carta perché: (1) l'inclusività dell'offerta didattica è assicurata, *in re ipsa*, dall'affermazione sicuramente rivoluzionaria per

tubercoloso che disperde il proprio sputo quasi come un ordigno esplosivo a tutta offesa del prossimo, pensiamo alla Sancetta di Jenner, alla fiala di Behring, ai sulfamidici, alla penicillina; pensiamo che al di là della trincea c'è il vaiolo, la difterite, tutte le malattie infettive e dobbiamo e vogliamo dare uno scudo al cittadino perché si difenda. // Questo grande compito sociale non ci trova divisi, ma tutti riuniti nella difesa della Repubblica che coincide colla difesa dell'umanità. // Se noi abbiamo ammesso che tutti i cittadini, che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge, dobbiamo anche affermare che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla morte, ma dovremmo fare diseguali gli uomini in questo senso: faremo più provvidi e resistenti alle malattie quelli che seguiranno queste regole, questi principi, e quelli che sentiranno che non è soltanto lo Stato che deve tutelare, ma anche i cittadini stessi, che hanno un dovere da compiere ed un impegno che non possono tradire (Applausi — Congratulazioni)».

⁷³ Sul punto, oltre alla bibliografia già richiamata, v. M. FALANGA, *Nuovo diritto scolastico*, Scholé, Brescia, 2024.

⁷⁴ Per le specificazioni del caso, si v. N. OCCHIOCUPO, *Costituzione e autonomia normativa delle università*, in *Il Foro it.*, 113/V, 1990, 251. Per la giurisprudenza costituzionale in materia di scuole parificate, v. [sent. n. 180 del 2021](#). Sul punto v. R. MARZO, *Una "parità solo parziale"? Brevi note sul mancato riconoscimento del servizio prestato dai docenti presso le scuole paritarie (Corte cost., sent. n. 180/2021)*, in [Dirittifondamentali](#), 1/2022, 319.



cui l'istruzione è aperta *a tutti*; (2) la qualità dell'*equitable education* di cui agli obiettivi ONU è già una preoccupazione del Costituente; (3) l'aspetto delle *lifelong learning opportunities*, con lessico diverso, ma forse più appropriato, è già "coperto" in Costituzione dall'art. 35.2, dedicato alla cura della formazione e dell'elevazione professionale. Nella visione costituente, anche questo aspetto è cruciale, perché è strumento di emancipazione del singolo nella comunità.

Ma non è tutto. Premesso che l'affermazione del diritto all'istruzione, rientrando nel novero dei diritti sociali, partecipa al programma di trasformazione della società veicolato dalla Carta, il tema della qualità dell'istruzione e della formazione appaiono ovviamente centrali anche ai fini della realizzazione di un disegno culturale più ampio, che trapela dal testo anche se non è specificato e che proietta protezione costituzionale anche ad altri elementi.

In ottica costituzionale, la *qualità* dell'insegnamento, assicurata anche dalla libertà della ricerca, è infatti intesa nei termini di un vero e proprio interesse generale dello Stato, da perseguire attraverso un'azione corale, di cui si può ricavare traccia anche dai concetti di svolgimento della personalità (*ex art. 2*) e sviluppo della persona umana (*ex art. 3.2*).

«Quello che importa è che la cultura sia diffusa tra il popolo», disse, d'altronde, Concetto Marchesi, proprio in Assemblea⁷⁵. Sotto altro profilo, l'aspirazione alla generale acculturazione della società si rinviene, poi, non solo nell'attenzione che il Costituente ha riservato alla condizione di chi non abbia proseguito gli studi, ma dovrebbe poter beneficiare della formazione per l'elevazione professionale (ecco, ancora, l'art. 35.2), ma anche nell'importanza che la formazione del cittadino può avere sul piano umano prima che lavorativo, perché la stessa è stata intesa quale valore fondamentale per la costruzione della società del futuro.

In misura variabile, il lascito di anche queste due ultime idee, ancora oggi moderne, si apprezzano più nei lavori costituenti che sul testo della Carta.

La qualità della formazione "aliena" agli studi avrebbe probabilmente trovato migliore espressione se fosse stata, ad esempio, approvata la formulazione del testo proposta da Giovanni Lombardi, che propose, per l'art. 34, l'introduzione di un comma che avrebbe obbligato la Repubblica a predisporre corsi gratuiti per assicurare ai lavoratori non istruiti di acquisire un'effettiva *qualifica di mestiere*⁷⁶. *L'adeguata formazione sul piano umano*, che è

⁷⁵ Così Concetto Marchesi (PCI) nella seduta del 22 ottobre 1946: «Quello che importa è che la cultura sia diffusa tra il popolo, qualunque sia l'insegna sotto la quale essa viene impartita; ma è anche necessario affermare in un articolo isolato la precipua funzione educativa dello Stato».

⁷⁶ Nella seduta del 18 ottobre 1946, Giovanni Lombardi (PSIUP), propose l'introduzione di un terzo comma, per la *qualità della formazione* anche di coloro che non avessero studiato e che, se fosse stato approvato, avrebbe fatto recitare all'art. 34 quanto segue: «Essa [la Repubblica, n.d.r.] detterà altresì le norme perché coloro che non proseguono gli studi frequentino corsi professionali obbligatori e gratuiti atti ad assicurare un'effettiva qualifica di mestiere».

stata un'elaborazione di Aldo Moro⁷⁷, avrebbe, invece, trovato migliore applicazione se le disposizioni della Costituzione dedicate precipuamente alla scuola ne avessero evidenziato l'importanza per la formazione del cittadino della Costituzione, libero ed eguale⁷⁸.

Al netto di ciò, i risultati conseguiti dalla Carta appaiono, anche in questo ambito, ragguardevoli. Nonostante la sua disciplina dischiuda solo parzialmente il crocevia di idee di ampio respiro che ne accompagnarono l'elaborazione, il risultato finale, anche se a tratti eccessivamente compromissorio o "contratto", contiene infatti *in nuce* tutti gli elementi sostantivi idonei a sprigionare le potenzialità applicative del dibattito costituente.

4.6. Gender Equality

Anche il profilo della parità di genere, oggi centrale in molte delle discussioni che animano il dibattito contemporaneo, trova cittadinanza nella Costituzione e nei suoi lavori.

Beninteso, considerata la tardiva maturazione dell'adeguata sensibilità (giuridica e sociale) sul tema, che involge un consistente agglomerato di problemi e questioni, sarebbe utopico e ingenuo aspettarsi che il Costituente serbasse la stessa consapevolezza che, sul punto, dovrebbe appartenere alla società di oggi. Gli anni in cui si scrive la Costituzione sono, d'altronde, ancora quelli del surreale dibattito sull'ingresso delle donne in Magistratura⁷⁹.

In un contesto generalmente arretrato in punto di eguaglianza dei sessi, e tanto più dei *generi*, la Costituente è, però, il luogo dell'avanguardia progressista più tangibile, almeno per i tempi. E difatti, l'eguaglianza tra i *sessi* non è consacrata al mero "livello base" del divieto di discriminazione di cui all'elenco dell'art. 3.1, ma si determina, in modo autenticamente "sostanziale", nel vivo della realtà sociale dell'epoca e, in particolare, nella disposizione che espressamente conferisce parità di diritti alla donna lavoratrice (*ex art. 37 Cost.*)⁸⁰.

Già l'affermazione del principio di parità salariale nel contesto di una Costituzione che *fonda* la Repubblica sul *lavoro*⁸¹ costituisce un incentivo non da poco a un'effettiva parità di genere: una sorta di premessa non negoziabile agli sviluppi che verranno e che forse

⁷⁷ Così l'on. Aldo Moro, nella seduta del 29 ottobre 1946: «(...) Se si vuole quindi confermare in questa sede che tutti i cittadini, anche se non possono giungere ai più alti gradi di istruzione, devono avere una formazione adeguata nel piano tecnico ed umano; egli non potrà che essere d'accordo, a patto che non vi sia un richiamo (...) della attività scolastica».

⁷⁸ Sull'idea della cittadinanza "costituzionale", F. CORTESE, *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, Mucchi, Modena, 2023.

⁷⁹ Sul punto, v. F. TACCHI, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità ad oggi*, UTET, Torino, 2009.

⁸⁰ Al riguardo, v. E. CATELANI, *La donna lavoratrice nella sua "essenziale funzione familiare" a settant'anni dall'approvazione dell'art. 37 Cost.*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 5/2019, 66. Sul punto, v. anche A. CHIMENTI, M. NATALE (a cura di), *La Costituzione è donna, Le conquiste per la parità di genere dal 1946 ad oggi*, Carocci editore, Roma, 2025.

⁸¹ Sul punto, v. per tutti M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 3/2010, 628.



converrebbe prima o poi inserire esplicitamente anche nel testo della Carta, come fatto per l'ambiente⁸².

In attesa del genere, il tema della parità dei sessi emerge, tuttavia, in almeno un altro "quadrante" della Costituzione: quello della famiglia. Eccettuata la protezione della maternità⁸³ ex art. 31, co. 2, l'eguaglianza (morale e giuridica) tra coniugi emerge, infatti, sia ex art. 29, co. 1 (per espresso), sia ex art. 30 (per implicito). L'ultima disposizione impone, come è noto, ai *genitori* i medesimi obblighi nei confronti della famiglia⁸⁴: una prospettiva minima per l'oggi, ma buona per l'epoca di approvazione della Carta, e che trovò già allora ampia convergenza⁸⁵.

In sintesi, anche per ciò che attiene alla tutela della famiglia e della genitorialità, l'orizzonte del Costituente potrebbe richiedere rimaneggiamenti testuali suscettibili di eliminare gli ostacoli che rallentano il raggiungimento dell'eguaglianza, in ragione dell'ampliamento della tutela.

In una società ancora connotata da preoccupanti residui patriarcali, l'aspetto in commento assume naturalmente rilievo non secondario, motivo per cui la doverosa attenzione al tema richiederebbe, in ossequio ai tempi, un opportuno *update* del testo, suscettivo di elevare al livello costituzionale approdi a cui l'interpretazione costituzionale è già giunta.

La giurisprudenza del Giudice delle leggi in materia di quote rosa⁸⁶, così come i recenti arresti sul riconoscimento del concetto di *genere* (si pensi, da ultimo, a quanto detto sulle

⁸² In attesa di quel momento, la Corte costituzionale ha, da ultimo, stimolato la manutenzione costituzionale affermando la parità tra uomo e donna nei concorsi pubblici ([sent. n. 181 del 2024](#)), nella rappresentanza politica ([sent. n. 62 del 2022](#)), nel riconoscimento del cognome materno ([sent. n. 131 del 2022](#)). Per dei commenti dottrinali sulle sentenze citate, v. E. AL MUREDEN, *Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari*, in *Famiglia e diritto*, 10/2022, 822; L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in questa *Rivista*, [Studi 2022/III](#), 939; N. CANZIAN, *L'ultimo capitolo della saga del doppio cognome. Nota alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale*, in [Nomos](#), 3/2022, 1; I. DE CESARE, *La giurisprudenza costituzionale in tema di doppio cognome e gli strumenti del "dialogo" tra Corte costituzionale e Parlamento*, in [federalismi.it](#), 11/2025, 15; E. FRONTONI, *La Corte scrive la nuova disciplina del cognome dei figli*, in [Osservatorio costituzionale](#), 5/2022, 161.

⁸³ Su maternità, gravidanza e Costituzione, v. A. MAZZOLA, *Il corpo della donna secondo Costituzione*, in A. Apostoli (a cura di), *Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁸⁴ Così M. SESTA, *Diritto di famiglia e Costituzione. Dialogo con Mario Segni*, in *Lo Stato*, 13/2019, 305.

⁸⁵ Nel dibattito per l'approvazione di quel che poi sarebbe divenuto l'attuale art. 37, Lelio Basso (PSI), richiamando Giuseppe Dossetti (DC), affermò: «L'oratore ritiene che, come per l'uomo, così anche per la donna c'è una posizione di parità sia nel lavoro come nella vita familiare, perché entrambi hanno il dovere del lavoro e dell'assistenza alla famiglia».

⁸⁶ P. FARAGUNA, *Recenti sviluppi dell'esperienza costituzionale italiana in tema di c.d. quote rosa*, in F. Spitaleri (a cura di), *L'eguaglianza alla prova delle azioni positive*, Giappichelli, Torino, 2013, 41; E. PAZÈ, *Quote rosa: dubbi di costituzionalità e riserve critiche*, in *Politica del diritto*, 4/2010, 669. Sul punto, si v. anche la nota [sentenza n. 422 del 1995](#) della Corte costituzionale.

liste elettorali)⁸⁷, testimoniano, d'altronde, che il diritto vivente sul tema sia fisiologicamente più avanzato di quanto potrebbe evincersi dalla sola lettura della Carta.

Pionieristicamente, la Costituzione declina, tuttavia, il tema dell'eguaglianza dei generi su uno dei profili più significativi delle disparità ancora in atto: quello del lavoro, rintracciato dall'Agenda attraverso il dato occupazionale (*Women's Empowerment*) e proprio questo dato, sia sulla scorta della dimensione testuale, sia attraverso la promozione della pari opportunità tra uomini e donne *ex art. 51 Cost.*, fa della Costituzione della Repubblica un testo complessivamente non arretrato *anche* sull'obiettivo della parità di genere.

4.7. *Decent Work and Economic Growth*

Parlandosi di lavoro, dignità e Costituzione, il segmento dell'esperimento che ci accingiamo a svolgere, se, da un lato, rafforza l'assonanza tra gli elementi in gioco; dall'altro, inevitabilmente, la banalizza. A tenore di Costituzione, la Repubblica italiana si *fonda*, come è noto, sul lavoro, e questa circostanza rende quasi superfluo argomentare della lungimiranza della Costituzione sul tema, anche oggi che si avvia agli ottant'anni di vigenza.

Nel corso di questo scritto, si è già ricordato che il lavoro è, nell'ottica del Costituente, lo strumento di emancipazione sociale necessario a veicolare l'eguaglianza e non è un caso che l'eguaglianza sostanziale sia declinata in vista della partecipazione dei *lavoratori* all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

In quest'ottica, è peraltro anche noto che il termine *lavoratori* sia qui inteso quale sinonimo di *cittadini*, poiché, *secundum Constitutionem*, tutti i cittadini sono tenuti a contribuire al progresso materiale e spirituale della Nazione (*ex art. 4*)⁸⁸.

Non da ultimo, il *lavoro* è però anche un diritto (sociale), oltre che un dovere, e in questo le disposizioni costituzionali fanno, sorprendentemente, eco ai due corni dell'obiettivo n. 8 dell'Agenda ONU, perché, nel conferire predicati al *diritto al lavoro*, gli SDG fissano, da un lato, le irrinunciabili condizioni di dignità, dettando un diritto *del lavoro*, ma ne sottolineano, dall'altro, l'importanza per la crescita economica proprio attraverso la formula del progresso materiale, che sostituisce (e oltrepassa) la nozione di *sviluppo economico*.

Ancora una volta, la Costituzione precede e fa meglio di altri luoghi, sia nel testo che nel contesto. Sotto entrambi i profili, i dibattiti in Assemblea restituiscono infatti rassicurazioni eloquenti in tal senso e, fra tutti, quelli nei quali maggiormente si eleva il legame tra Costituzione, lavoro e dignità (*decent work*), sono rappresentati, oltre che dalla storica

⁸⁷ Sul punto, recentemente, L. BUSATTA, *Ai seggi non più per genere, ma solo per cognome*, in *federalismi.it*; Id., *Forma di Stato inclusiva e diritti elettorali*, in corso di pubblicazione su federalismi.it.

⁸⁸ "Tendenzialmente" perché la Costituzione si preoccupa, ovviamente, di coinvolgere nel suo ambizioso progetto sociale anche chi sia inabile al lavoro. Sul punto, per tutti, v. P. OLIVELLI, *La Costituzione e la sicurezza sociale*, Giuffrè, Milano, 1988, 81. Per una rassegna giurisprudenziale sul tema, più che alle singole sentenze, si rinvia a M. D'ONGHIA, *Diritti previdenziali e compatibilità economiche nella giurisprudenza costituzionale*, Cacucci, Bari, 2014.



[relazione](#) dell'on. Giuseppe Di Vittorio in materia di *Diritto di associazione e Ordinamento sindacale*, dall'intervento del 9 settembre del 1946 del socialista Gustavo Ghidini, nel quale il lavoro assurge a "fondamentale canone di etica sociale"⁸⁹. In Costituente, lavoro, dignità e giustizia sociale sono, in altri termini, considerati elementi coessenziali alla stessa materia ideologica di cui è intrisa la Carta e, compenetrandosi a visioni etiche e politiche di grande respiro, costruiscono identità, in qualche modo, onnipresenti all'evoluzione del lavoro Costituente. Pur nel suo porsi in chiave di sintesi tra diverse istanze, la tutela costituzionale del lavoro, proprio perché elaborata nell'ottica di favorire lo sviluppo collettivo, ha peraltro avuto una dimensione corale (la stessa che sembra spesso difettare alle odierne proposte della politica). A testimoniarlo, tra le altre, la proposta di emendamento formulata, per l'art. 4, nientemeno che da Moro e Dossetti, che intendevano affiancare all'affermazione del progresso materiale della norma anche la dimensione *culturale, morale e spirituale della società*: una proposta di emendamento che, se fosse stata approvata, quasi avrebbe espressamente ribadito quanto il lavoro non sia molto di più che un'attività economica, un sostrato etico della società⁹⁰.

Per le ragioni viste, sia il *decent work* che l'*economic growth* evocati dall'ONU rientrano perciò appieno nel perimetro degli oggetti di rilievo costituzionale, confermando, una volta di più, la lungimiranza del disegno costituente anche nelle più complesse sfide del nostro tempo⁹¹.

4.8. *Industry, Innovation and Infrastructure*

Nel diritto, la potenza delle clausole generali è un elemento da non sottovalutare. Probabilmente questo è vero anche per quelle che la Costituzione riserva, in alcuni suoi luoghi, proprio ai temi della produzione industriale e dell'innovazione. In particolare, pur

⁸⁹ Al riguardo, Ghidini, seduta del 9 settembre 1946 affermò: «(...) A fianco del lavoro-dovere si pone così un diritto al lavoro. Esso trova radice in un canone fondamentale di etica sociale, che ad ogni cittadino sia garantito un minimo di esistenza sufficiente e degna, un diritto ad essere liberato dal bisogno, un diritto a conseguire, secondo l'espressione del Leclercq, "dignità ed indipendenza"».

⁹⁰ Nella seduta del 4 ottobre 1946, l'emendamento Moro-Dossetti all'art. 4, recitava: «Ogni cittadino ha diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere un'attività o esplicare una funzione, idonee allo sviluppo economico o culturale, o morale o spirituale della società umana conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta».

⁹¹ Per un focus sulla giurisprudenza costituzionale, al netto delle inattuazioni che pure riguardano il diritto del lavoro e, soprattutto, la Costituzione sindacale, sono state, da ultimo, rilevanti: le sentenze in materia di licenziamenti (da ultimo, sent. [n. 111 del 2025](#), [n. 22 del 2024](#)), le sentenze di cui alla vicenda dell'Ilva di Taranto e di vicende affini (sentt. [n. 85 del 2013](#), [n. 58 del 2018](#), [n. 105 del 2024](#)), le sentenze sul differimento del trattamento di fine rapporto (sent. [n. 130 del 2023](#)). Sul punto, v. V. CIACCIO, *In tema di incostituzionalità solo annunciata, ma non dichiarata, della disciplina del differimento del Trattamento di Fine Servizio*, in [Osservatorio AIC](#), 3/2023, 156; R. BIN, *Il caso "Priolo": scelta politica vs. bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024)*, in questa [Rivista](#), [Studi 2024/III](#), 1058; C. RUGA RIVA, *Il conflitto tra ambiente e attività produttiva strategica: ogni cosa al suo posto? La Corte costituzionale sul c.d. decreto Priolo*, in [Sistema Penale](#), 15 ottobre 2024.

collocandosi in un'epoca che non poteva avere contezza dei progressi oggi raggiunti, il testo della Carta è infatti ancora capace di guidare, attraverso i suoi principi, l'uso della tecnologia.

Come per altre innovazioni, presto anche i *monstra* tecnologici a cui la modernità ha dato seguito potrebbero dover comparire nell'ordito del testo costituzionale, sia per il rilievo che stanno assumendo nella vita della società, sia per i problemi di carattere giuridico che pongono, collegandosi a istituti classici come la riservatezza, la libertà e la segretezza delle comunicazioni, la formazione dell'opinione pubblica e altro.

Restando, però, ai tre corni di questo obiettivo, il n. 9: imprese, innovazione e infrastrutture trovano tutte parziale cittadinanza nel testo del '48 e, come già accaduto per altri oggetti, questo vale anche per i lavori preparatori. Anche qui, allora, si procederà per gradi.

Avendo riguardo al ruolo delle imprese e dell'industria sostenibile (*Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation*, recita la dizione estesa del *Goal*), la Costituzione è ricca di "semi".

In primo luogo, accorda rilievo primario al ruolo dell'impresa (l'art. 41, si legge nei dibattiti costituenti, le è *dedicato*)⁹²; in secondo luogo, coniuga la libera iniziativa economica all'utilità sociale, perché non leda salute, ambiente, sicurezza e dignità umana (art. 41, co. 1); in terzo luogo, la sottopone all'indirizzo statale, sempre per fini meritevoli (art. 41, co. 2).

Per le ragioni viste, la Costituzione, *a fortiori* per come oggi rimaneggiata, propugna l'idea di un'industria evidentemente *sustainable*. Avendo, poi, specifico riguardo alla "funzione sociale" (espressione che già evidentemente richiama una variante della sostenibilità), i collegamenti tra Agenda ONU e disegno costituente divengono ancora più visibili.

Questo è vero non solo perché, già nei lavori in Costituente, si discorre dell'opportunità di rendere più esplicito il legame tra attività di impresa e dimensione sociale (lo si fa suggerendo di specificare la funzione pertinente a ogni *tipo* di impresa)⁹³, ma anche perché l'impresa della Costituzione italiana non è scevra di riferimenti all'innovazione.

Oltre che dal possibile combinato con il profilo della libertà della ricerca, l'attenzione per l'innovazione si nota chiaramente anche in altre concezioni che si affacciarono nel dibattito, pur non trovando consacrazione testuale. Ci si riferisce, in particolare, all'impostazione manifestata da Giuseppe Firrao (DC), che evidenziò l'opportunità di introdurre nel testo della Carta gli elementi del *trinomio* tra scienza, tecnica e industria, per favorire sviluppo e progresso⁹⁴.

⁹² Così un intervento di Francesco Dominè (DC), svoltosi nella discussione dell'1 ottobre 1946, che affermava: «(...) *premesso che la Carta costituzionale deve avere un significato storicistico, interpretando la realtà attuale in tutte le sue manifestazioni in corso di sviluppo, ritiene che in questo articolo relativo all'impresa si debba (...)»*.

⁹³ V. seduta dell'1 ottobre 1946.

⁹⁴ In questo senso Giuseppe Firrao (DC), il 30 aprile 1946: «Il trinomio scienza, tecnica, industria si afferma sempre più, come una unità inscindibile, nelle condizioni di progresso della vita nei nostri tempi; esso è base del perfezionamento senza arresti della produzione, cioè a dire del 90 per cento del progresso tecnico».



La formulazione in parola non ha trovato, come si sa, accoglienza nel testo finale, ma l'idea di un'alleanza tra scienza, tecnica e industria è, in qualche modo, filtrata nella Costituzione economica, partecipando all'*humus* dello Stato liberal-democratico e sociale. Le sue applicazioni successive sembrano darne, d'altronde, darne conto, con l'esito che anche sotto questo profilo si rende possibile pervenire alla solita, scontata conclusione⁹⁵.

Già evoluta per i tempi, la forma di Stato repubblicana opera espressi correttivi alle possibili distorsioni del capitalismo, e questo è un elemento del disegno costituente che rende la Costituzione della Repubblica la felice risultante di un ponderato esercizio di mediazione tra distinte forze sociali, che guardarono con fiducia al futuro⁹⁶.

4.9. *Reduced Inequalities*

Come l'obiettivo "lavoristico" (v. par. 3.7), anche questo, corrispondente al *Goal* n. 10, nel suo essere funzionale a rafforzare le considerazioni di fondo dell'intero scritto, sconta l'imbarazzo del rilevare una convergenza così autoevidente da risultare banale.

Quello della riduzione delle diseguaglianze non è, infatti, *un altro* dei molti obiettivi ONU che la Carta costituzionale intercetta *ante litteram*: è l'aspetto forse più identitario dell'intero programma costituente. Quanto si dice non è supportato dalla "sola" circostanza che l'art. 3, co. 2, sia una delle disposizioni più rappresentative e innovative del testo costituzionale, ma trova conferma anche guardando ai lavori che ne hanno preparato l'approvazione.

Nella sua variante internazionale, l'obiettivo, a dizione completa, ambisce a ridurre le diseguaglianze *dentro* gli Stati della Comunità internazionale e *tra* di essi (*Reduce Inequality within and among Countries*).

In modo territorialmente più circoscritto, la sua versione italiana punta a realizzare questo obiettivo proprio all'interno de (*within*) la Comunità di destino della Repubblica italiana, replicando questo identico modello, poi meglio declinato dalla Corte⁹⁷, anche nella dimensione del lavoro (art. 4) e tra le autonomie territoriali (art. 116).

⁹⁵ Sappiamo dell'importanza della scienza per l'interpretazione costituzionale. Al riguardo, si rinvia a C. Casonato, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, 2/2016, 1 ss.

⁹⁶ L'esercizio a cui si allude è quello, sovente, evocato con l'espressione de *la formula del CLN*, a volte anche criticata. In questo senso v. le dichiarazioni al riguardo di F. Cossiga del 2008, ripubblicate da *Il Giornale d'Italia*, nel nov. 2024. <https://www.ilgiornaleditalia.it/video/politica/660827/cossiga-costituzione-italiana-peggiore-ue-video.html>

⁹⁷ Sul punto, v. A. CERRI, *Spunti e riflessioni sulla ragionevolezza nel diritto*, in *Diritto pubblico*, 2/2016, 625. Per una ricostruzione analitica della giurisprudenza costituzionale in materia di criterio di ragionevolezza, più che a sentenze specifiche, si rinvia a quelle richiamate nel [Quaderno del Servizio Studi della Corte costituzionale](#), denominato *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee*, predisposto in occasione dell'incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese, e pubblicato il 25 e 26 ottobre 2013.

Senza indugiare oltre e anche per quanto si è avuto modo di constatare prima (in particolare con riguardo ai modelli di sostenibilità sociale), la simmetria tra gli obiettivi considerati tra Agenda e Costituzione è anche qui evidente e duplice.

Per un verso, la riduzione delle diseguaglianze è una sfida alla complessa realtà delle società moderne; per l'altro, la missione intercetta istanze troppo avvertite per poter essere ignorate, richiedendo che i divari tra le persone e le collettività organizzate siano, su molte materie, riguardate dall'improcrastinabile intervento compensativo dello Stato sociale.

La centralità di questo proposito – evincibile, anche stavolta, in misura più o meno omogenea considerando testo e lavori preparatori – emerge, con particolare chiarezza, nelle affermazioni di Francesco De Vita (PRI), che, nel descrivere i propositi che avrebbe dovuto perseguire la Carta portatrice del nuovo disegno sociale, pose la questione della riduzione delle diseguaglianze al livello più alto del dibattito, quale *soluzione di ogni problema sociale*⁹⁸.

Mutatis mutandis, anche questo obiettivo trova, perciò, pieno avallo nella Carta e anche la corrispondenza, da ultimo, segnalata appare congeniale a supportare l'ipotesi di fondo.

4.10. Peace, Justice & "International Partnerships"

Ultima, non per importanza, è, infine l'assonanza che gli obiettivi nn. 16 e 17 dell'Agenda (*Peace, Justice and Strong Institutions – Partnerships for the Goals*) hanno rispettivamente con agli artt. 10 e 11 della Costituzione⁹⁹, passando per il breve, ma non insignificante, comma 1 dell'art. 117, che afferma il doveroso rispetto del diritto internazionale.

Le disposizioni appena menzionate sono spesso trattate congiuntamente. Un approccio simile può essere seguito anche per gli ultimi due obiettivi dell'Agenda 2030, perché questi sembrano trovarsi, proprio come le prime, in un rapporto di reciproca strumentalità, affermando rispettivamente: (1) l'importanza della dimensione giuridica internazionale, insignita del rango costituzionale attraverso il rinvio fisso dell'art. 10.1 alle norme consuetudinarie; (2) *peace* e *justice* come valori fondanti (l'art. 10, co. 1, richiama suggestivamente proprio questa endiadi).

⁹⁸ Così, appunto, Francesco De Vita, nella seduta del 13 marzo 1947: «*Questa disposizione – si riferiva all'art. 3, co. 2 – ha per me questo significato: il nuovo assetto costituzionale non deve produrre soltanto cambiamenti di persone o di possessi, e su questo credo che siamo d'accordo. Questa disposizione racchiude lo spirito che deve informare la soluzione di ogni problema sociale. Orbene, il problema sociale può risolversi soltanto determinando l'armonia degli interessi. Ma il mondo odierno presenta le sue profonde antitesi sociali: differenza di lavoro e proprietà, di lavoro manuale ed intellettuale, di piccola, media, e grande proprietà. Si devono allora sanare queste antitesi. Come? Questa è la domanda che io pongo a questa Assemblea. Per me vi sarebbe un mezzo per sanare queste antitesi, ed è, secondo la formula mazziniana, capitale e lavoro nelle stesse mani*».

⁹⁹ Sul punto si richiama, su tutti, G. DE VERGOTTINI, *Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2004; M. CAVINO, M. MALVICINI, *Le guerre dell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2023.



Singolarmente, l'Agenda 2030 fa eco alla Costituzione della Repubblica, che pure è di storia più risalente, riaffermando l'alleanza di due concetti (tre con la cooperazione internazionale), che già assumevano valore primario al termine dei conflitti mondiali e che oggi ritrovano sfortunata attualità, interrogando la tenuta delle norme internazionali e costituzionali.

Già in occasione della partecipazione italiana a diverse iniziative militari avviate sotto la vigenza della Carta, i giuspubblicisti si sono interrogati sull'estensione della norma costituzionale che esprime il ripudio della guerra nelle sue varie e possibili accezioni¹⁰⁰.

Come si sa, l'esercizio in parola si è ora sostanziato in letture più limitanti, ora e capziosamente in interpretazioni che della Costituzione hanno ridotto la portata applicativa¹⁰¹.

Al netto della legittimità costituzionale dell'adesione dell'Italia alle operazioni militari cui pure ha partecipato, l'elemento che rende le formulazioni testuali della Carta più lungimiranti e assonanti agli obiettivi ONU non è, tuttavia, il rifiuto del conflitto bellico, quanto la consapevolezza dell'importanza di costituire la giustizia internazionale, facendo asse con gli altri Stati¹⁰², anche attraverso il controllo dell'economia¹⁰³.

Per le sensibilità accennate, la temperie avanguardistica delle disposizioni citate costituisce, ancora oggi, un *habitat* irripetibile: un complesso di condizioni da ribadire e, se possibile, esportare, in ragione del fatto che la minaccia bellica è tornata di particolare attualità.

Sugli altri, di quel disegno colpiscono in particolare due elementi: (1) la duplicità dell'obiettivo di giustizia internazionale; (2) il collegamento, inespresso ma chiaro, che abbina il pacifismo esterno della Repubblica alla neutralizzazione dei conflitti sul piano interno, in chiave di difesa dell'ordine democratico costituito con il nuovo Stato costituzionale.

Sotto il primo profilo, la *giustizia fra le Nazioni* si realizza, a termini di Costituzione, sia attraverso il recepimento del diritto internazionale consuetudinario, sia riconoscendo il ruolo

¹⁰⁰ Per una bibliografia minima sul tema, v. M. BON VALVASSINA, *Il ripudio della guerra nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1955; N. RONZITTI, *Politica di difesa, Costituzione e norme internazionali*, in *Politica internazionale*, 1984, 179; U. ALLEGRETTI, *Una ricerca su Costituzione e nuove armi*, in *Democrazia e diritti*, 1986, 99; E. BETTINELLI, *Guerre e operazioni di polizia internazionale*, in *Foro it.*, 114/V, 1991, 375. In materia, si v. soprattutto il fascicolo monografico di *Costituzionalismo.it* del 2003, con contributi di M. DOGLIANI, *Il divieto costituzionale della guerra*; F. BILANCIA, C. DE FIORES, P. MARSOCCI, L. RONCHETTI, M. RUOTOLO, *Guerra e Costituzione*; G. Azzariti, *La guerra illegittima*; G. FERRARA, *Ripudio della guerra, rapporti internazionali e responsabilità del Presidente della Repubblica*.

¹⁰¹ In materia, si aderisce completamente a G. AZZARITI, *La Costituzione rimossa*, in [Costituzionalismo.it](https://www.costituzionalismo.it), 1/2022, 10.

¹⁰² In particolare, il riferimento si rivolge al Manifesto di Ventotene. Per un ricco commento al noto testo, si rinvia, in particolare, ad A. Spinelli, E. Rossi, *Il Manifesto di Ventotene. Con prefazione di Eugenio Colorni, presentazione di Tommaso Padoa-Schioppa. Con un saggio di Lucio Levi*, Mondadori, Milano, 2017.

¹⁰³ La nascita dell'Unione europea ha ovviamente questa attenzione.

non secondario del negoziato per la protezione dell'ordinamento democratico, a cui il Costituente devolve, solo, la risoluzione delle controversie, nazionali¹⁰⁴ e internazionali¹⁰⁵.

Sotto il secondo profilo, la tenuta dell'ordinamento democratico è assicurata, oltre che dall'abbandono di ogni sospinto bellicista, anche dalla predisposizione di espliciti e "militanti" presidi di conservazione dell'ordine costituito, che si esprimono, oltre che nell'aggravamento della revisione costituzionale, nel divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista della XII disposizione transitoria e finale e in tutte le altre che ne prevengono il ritorno.

In questo senso, la Costituzione detta d'altronde una disciplina "speculare" alle già vissute fascistizzazioni dell'ordinamento, neutralizzandole *per facta concludentia*, preventivamente¹⁰⁶.

Concludendo, nel tentativo di oscurare la guerra senza estinguerne la memoria, il combinato degli artt. 10 e 11 Cost. proietta nei rapporti internazionali un insuperabile ed edificante presidio di valore universale, capace di rifuggire le *escalation* e di governare le crisi.

Anche in questo caso, la profonda consapevolezza della necessità di prediligere l'impostazione costituente si affida tanto al testo che ai dibattiti preparatori, nei quali stagliano, su tutte: (1) l'idea che lasciare spazio alla guerra significhi *tradire* la missione costituente¹⁰⁷; (2) l'assunto per cui solo un nuovo esercizio del potere costituente possa ridiscutere l'ordine costituito¹⁰⁸. Ognuna per suo conto, entrambe le rassicurazioni

¹⁰⁴ Quando si parla di *nazioni*, può aversi riferimento anche ai gruppi di nazionalità distinta da quella italiana, che pure trovano tutela costituzionale nell'art. 6, dedicato alle minoranze.

¹⁰⁵ L'art. 11 esclude ogni guerra di aggressione, abilitando la chiamata alle armi solo in chiave difensiva, nell'adempimento un dovere costituzionale. Sul punto, v. E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, in AA.VV., *Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del 24° Convegno annuale (Cagliari, 16-17 ottobre 2009)*, Jovene, Napoli, 2010, 229.

¹⁰⁶ Questo esercizio va, in particolare, a scalare "dal grande al piccolo", perché passa dall'affermazione di principi "macro" (si pensi, in particolare, a come sono enunciate le libertà civili), alla predisposizione della regola minuta (come quella che, eloquentemente, vieta anche le associazioni paramilitari proprio avendo in mente lo squadristo). In questo senso, la lettura sistematica della Carta, esito che rende chiaramente impossibile asserire che la Costituzione non sia antifascista, è, perciò, anche un vero e proprio inno anche alla solidità delle istituzioni (democratiche): un'altra delle locuzioni evocate dal programma di rinnovamento dell'ONU (Strong Institutions), in piena e davvero sorprendente sintonia con il disegno che ha riavviato l'esperienza democratica, a guerra finita. Nel disegno costituente, pace, giustizia, solidità delle istituzioni (democratiche) e cooperazione internazionale non sono, insomma, semplici "convitati augurali" o enunciazioni simboliche a corredo del testo, ma costituiscono, con ogni probabilità, le premesse che animarono, trasversalmente, i bisogni e i propositi di rinnovamento della Resistenza.

¹⁰⁷ Così Alberto Cianca, nella seduta del 29 ottobre 1947 - «Noi dobbiamo assolutamente premunirci contro qualsiasi ritorno del passato. Siamo pronti ad obliare il passato sul piano sentimentale: tradiremmo il nostro mandato se l'obliassimo sul piano politico».

¹⁰⁸ Così Giovanni Gronchi, nella seduta del 3 dicembre 1947: «Il momento attuale è purtroppo il meno adatto per fare una lunga dichiarazione. Io la farò a nome del Gruppo, breve ma esplicita. La questione del regime repubblicano è stata decisa da una consultazione diretta del popolo attraverso il referendum. Essa non può essere quindi assomigliata ad alcuna altra questione e norma che durante la discussione in quest'Aula è stata



rinsaldano l'ancoraggio costituzionale agli ambiziosi obiettivi di medio periodo della Comunità internazionale.

5. Rilievi conclusivi: una prospettiva "ri-Costituente"

La realizzazione degli obiettivi di sostenibilità sociale preordinati alla costruzione di una società più equa, giusta e senza diseguaglianze coincideva e coincide con molti degli esiti attesi dal progetto costituente. A circa ottant'anni dalla sua entrata in vigore, la Costituzione costituisce ancora, tra miti e attualità, un prezioso interlocutore per il governo del presente.

Anche nella misura in cui la sua capacità ordinante appaia poco attrezzata alla disciplina del dettaglio o di nuove emergenze, la sua rassicurante vocazione alla sintesi, operata dal corredo dei suoi principi, è probabilmente ancora capace di offrire, anche per mezzo del bilanciamento dei diritti, soluzioni equilibrate per la composizione degli interessi, letture evolutive per navigare le transizioni e soluzioni razionali per ovviare alle mancanze. Di qui l'ultima conclusione.

Se il convincimento in parola ritrae conforto dalla convergenza di visioni progettuali che i documenti internazionali presentano con la stagione costituente, questa sorprendente simmetria rivela sia la lungimiranza del disegno costituente che la miopia di quel che è seguito.

In questo senso, non trascurabile è ad esempio la circostanza che i luoghi della Costituzione che hanno conosciuto più di altri l'attuazione che era richiesta sono singolarmente stati quelli nei quali l'ordinamento ha dato miglior prova di sé; specularmente, i tratti del testo su cui si è accumulato ritardo nell'attuazione coincidono ancora oggi con le aree di crisi del sistema, essendo veri e propri fianchi scoperti dell'ordinamento, eternamente in attesa di soluzioni¹⁰⁹.

Oggi che, però, "la nostra casa è in fiamme"¹¹⁰ ed emergenze epocali attraversano nuovamente lo scenario globale, giungendo a minacciare anche l'Europa, la riscoperta del disegno egualitario, pacifista e solidarista delineato dalla Costituzione dovrebbe essere riportato al centro dell'Agenda politica, anziché relegato alla periferia. E ciò tanto più perché la strada indicata dal Costituente coincide, per molti aspetti, a ciò che è richiesto dagli obiettivi internazionali.

formulata, discussa e decisa dall'Assemblea costituente. È evidente che, data l'origine attraverso la quale l'attuale forma dello Stato è nata e va consolidandosi, non potrebbe essere modificata che da una consultazione diretta fatta nella stessa forma attraverso la quale essa è sorta»

¹⁰⁹ Oltre che l'assetto della forma di governo, fortemente provata dalla limitata durata degli esecutivi e della governabilità, sono punti dolenti della Costituzione: il superamento del bicameralismo paritario, la mancata esplicitazione di indicazioni particolari in materia di sistemi elettorali, la mancata disciplina costituzionale dei partiti (in punto di organizzazione e finanziamento), la Costituzione sindacale e altri luoghi.

¹¹⁰ La frase è della famosa attivista climatica Greta Thunberg.

Nell'attuale frangente, l'occasione di conferire ritrovata centralità al progetto sociale affacciato dalla Carta è unica, irripetibile: consentirebbe di affrancare la potenza applicativa della Costituzione dall'ineffettività a cui sono state costrette alcune sue previsioni e, all'un tempo, di rilanciare l'ambizioso progetto delineato ottant'anni fa, per come adeguato al presente¹¹¹.

Provocatoriamente, i tempi sono maturi per domandarsi se non abbia, forse, senso attrezzarsi per realizzare la "riforma" della Costituzione più impattante di tutte, la sua attuazione, e se, per farlo, non sia quasi il caso di indire una nuova Costituente per l'attuazione della Costituzione.

Immaginare una soluzione del genere ha certamente un tenore parossistico, ma indire un'istruttoria per riattivare il disgelo costituzionale avrebbe, senza metafore, il pregio di ricongiungere al presente il percorso interrotto delle stagioni costituenti e, cosa più importante, il merito di propiziare il futuro di sviluppo sociale a cui è atteso, oggi, il diritto affinché la convivenza possa guadagnarsi una *chance* di sopravvivenza civile.

¹¹¹ La speranza non è perduta, visto che qualcosa di simile sta avvenendo oggi con le iniziative delle Regioni per l'attuazione del diritto al suicidio assistito, che si fonda proprio sulla giurisprudenza costituzionale.